Con l'aggiornamento delle linee guida per i servizi di stewarding, l'Osservatorio definisce uno dei percorsi principali indicati dalla Task Force per la sicurezza delle manifestazioni sportive ed avvia una nuova prospettiva strategica, che riguarda gli addetti alla sicurezza negli stadi di calcio - gli steward - rafforzando ulteriormente la loro immagine di figure professionali di alta specializzazione al servizio dei tifosi.

I coordinatori dei GOS, i delegati alla sicurezza e gli stessi steward, potranno trarre da questo manuale - dove è presente l'intera normativa di settore - indicazioni importanti, semplici e chiare.

L'obiettivo comune è quello di offrire ai tifosi un servizio di adeguato livello, omogeneo sul territorio nazionale e che privilegi le funzioni di accoglienza, proprie degli steward come avviene in tutti gli impianti sportivi del mondo.

> Vincenzo Panico Presidente della Task Force per la sicurezza delle manifestazioni sportive





Il servizio di stewarding Linee guida

Edizione 2014



Dipartimento della P.S. - Ufficio Ordine Pubblico Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive

CNIMS

Piazza del Viminale, 1 00184 - Roma tel. 06.46521315 fax 06.46521900 www.osservatriosport.interno.gov.it

















Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Il servizio di stewarding



Edizione 2014























Coordinamento del progetto:

Roberto MASSUCCI – V. Presidente operativo dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Redazione tecnica a cura di:

Elisa COZZA – Segretario dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive **Fabrizio FUCILI** – Funzionario addetto al CNIMS

Con il contributo di:

- i componenti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive
- i partecipanti alla riunione del 23 luglio 2014 con Delegati per la sicurezza e Società di formazione per gli steward

Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma Tel. 06.46521315 – fax 06.46521900

Stampa: Direzione Centrale della Polizia Criminale - Tipografia

Sommario

Impiego e formazione degli steward: sviluppi strategici	5	
Linee guida per il miglioramento della formazione degli steward	9	
CAPITOLO 1		
L'organizzazione del servizio di stewarding	19	
1.1 – Costituzione e ruolo del GOS		
1.2 – II Delegato per la sicurezza	24	
CAPITOLO 2		
II piano operativo degli steward - POS	29	
CAPITOLO 3		
Le attività degli steward	35	
3.1 – Bonifica dell'impianto	35	
3.2 – Prefiltraggio – verifica preventiva		
3.3 – Filtraggio – accoglienza dello spettatore	36	
3.4 – Controllo degli spettatori con il sistema del pat-down		
3.5 – Servizi specifici per prevenire attività illecite	38	
3.6 – Equipaggiamento e comportamento	40	
3.7 – Specifica formazione degli steward – pat-down	41	
Appendice	43	
Modulistica	45	
Normativa	53	
Determinazioni	81	
Bibliografia e riferimenti normativi	109	

Impiego e formazione degli steward: sviluppi strategici

Il campionato appena concluso, caratterizzato da una ripresa significativa degli episodi di illegalità, ha sottoposto a particolare pressione il sistema sicurezza negli stadi, evidenziando alcune criticità anche nel servizio di stewarding.

Tale attività, da valutare nel suo complesso insieme ad una attenta pianificazione nell'impiego delle Forze di polizia a supporto dello stewarding, necessita dunque di nuovi impulsi operativi che consentano di superare le criticità, valorizzando invece quanto di positivo, in termini di valore aggiunto, l'impiego dello steward garantisce.

L'aumento della qualità di tali figure professionali, come pure una migliore interazione con le Forze di polizia, deve essere conseguita sin dall'attività di formazione che, ben dettagliata nella normativa di settore, necessita oggi di ulteriori approfonditi sviluppi.

In tale direzione la Task Force - istituita dal Ministro dell'Interno - e gli incontri tenuti con gli addetti ai lavori, hanno messo in luce l'esigenza di attuare iniziative nell'immediato e progettualità di prospettiva, secondo le seguenti linee strategiche:

- monitoraggio e verifica delle qualità delle società di formazione, già affermato dall'Osservatorio che ha provveduto a revocare la qualificazione alle strutture non più in possesso dei requisiti richiesti:
- aggiornamento delle linee guida per il servizio di stewarding, compendiate nel presente documento;
- avvio della progettazione di nuovi programmi di formazione che prevedano:
 - 1. step di verifica in stadi in esercizio;

- individuazione delle aree critiche e delle esigenze di implementazione;
- 3. studio delle dotazioni e delle tecnologie da fornire agli steward
- 4. implementazione dei programmi formativi tenendo conto dei diversificati livelli di responsabilità del sistema steward.

Le linee di seguito indicate dovranno dunque rappresentare i principi ispiratori della formazione e dell'impiego per il prossimo campionato, nonché la base per la revisione dell'intero sistema.

Non c'è dubbio, infatti, che la presa di coscienza, da parte di tutti gli addetti ai lavori, dell'esigenza di accrescere il livello di consapevolezza e professionalità degli steward, costituiscono una delle chiavi di svolta per un miglioramento della percezione di sicurezza degli stadi.

La piena consapevolezza, peraltro, dovrà anche incontrare la possibilità della presidenza delle società sportive dirette responsabili del servizio di stewarding. Anche con riferimento al decoro dei luoghi di lavoro, gli stadi, che indubbiamente condizionano in maniera significativa il comportamento degli spettatori.

Un'analisi di ampio respiro, inoltre, chiama ancora una volta in causa il prezioso apporto del G.O.S., motore della sicurezza negli stadi, a cui è demandata la pianificazione delle misure organizzative, ma anche il controllo della loro corretta attuazione, nella consapevolezza che le professionalità degli steward non può essere disgiunta a quella degli operatori delle Forze di polizia ai quali è demandato, in via esclusiva, il compito di conferire autorevolezza ed efficacia all'attività degli steward.

Nell'ambito della responsabilità delle società sportive, interpretata a livello operativo da Delegato per la sicurezza, assumono più rilievo i meccanismi di premialità per gli steward più meritevoli, attraverso iniziative simboliche, ma anche sostanziali, che riescono ad

alimentare la motivazione degli operatori e, al contempo, far percepire agli spettatori l'importanza di tale ruolo.

Seguono le linee guida per il miglioramento della formazione degli steward che dovranno ispirare, da subito, le attività didattiche (approvate con determinazione dell'Osservatorio nr. 28 del 1° agosto 2014).

Linee guida per il miglioramento della formazione degli steward

Art. 1

Campo di applicazione e profili di responsabilità connessi allo stewarding

La presente determinazione si applica, per la stagione in corso, alle serie professionistiche ed a tutti gli organismi di seguito indicati responsabili a vario titolo della formazione degli stewards, ognuno per la parte di propria competenza.

Al fine di richiamare in maniera organica i soggetti la cui responsabilità si interseca con l'attività degli stewards, si riporta di seguito una descrizione di sintesi della normativa di settore:

- Legge 401/89 Art. 6 quater¹;
- D.L. 8/2/2007, convertito dalla Legge 41/2007 Art. 2 ter²;
- Legge 217/2010 Art. 2 commi 1 e 4³;
- Decreto Ministeriale 8/8/2007 e successive modifiche⁴;
- Determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 15/2011⁵, 21/2011⁶, 29/2012⁷.

Le società sportive sono responsabili dell'intero servizio di stewarding ed, in particolare, della direzione e del controllo degli stewards attraverso il Delegato alla Sicurezza, il quale, tra l'altro, deve provvedere al controllo ed alla pianificazione dell'attività degli stewards secondo il piano operativo approvato in sede di G.O.S.

Gli enti di formazione sono responsabili, per conto delle società sportive, ovvero per conto proprio, della formazione degli stewards.

Per ente di formazione si intende una società qualificata dall'O.N.M.S. previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, secondo modalità previste dalla

¹ "Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive";

² "Norme sul personale addetto agli impianti sportivi";

³ "Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi";

⁴ "Organizzazione e servizio degli stewards negli impianti sportivi";

⁵ "Linee Guida per l'accreditamento delle strutture formative in materia di stewarding";

⁶ "Limiti di età per i delegati alla sicurezza ed i responsabili di funzione";

⁷ "Approvazione delle Linee Guida sui servizi di stewarding".

Determinazione n.15/2011. L'elenco delle società di formazione è pubblicato sul sito dell'O.N.M.S.⁸.

L'Osservatorio provvede alla certificazione ed al monitoraggio degli enti di formazione.

II G.O.S., in occasione di ogni evento, provvede all'approvazione del piano operativo degli stewards, alla verifica dell'avvenuta predisposizione di tutte le misure organizzative (anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte), all'adozione delle misure ritenute necessarie o suggerite dall'O.N.M.S., al monitoraggio sulla corretta applicazione del piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo e, infine, alla verifica dei requisiti soggettivi degli stewards comunicati nell'ambito del piano operativo, escludendo dall'organigramma e dalle conseguenti attività i soggetti privi dei requisiti stessi.

Art. 2

Gli obiettivi primari della formazione

Le società sportive, nella stipula dei contratti ed accordi per la formazione e l'utilizzo degli stewards, inseriscono nel contenuto del relativo titolo i principi cardine della formazione, prevedendo, almeno:

- professionalità
- motivazione
- premialità

La professionalità degli stewards affonda le proprie radici sulla formazione, a cui provvedono le società di formazione.

Esse, a tal fine, devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa di settore ed ottenere la certificazione presso l'O.N.M.S.

Il presente documento si propone di elevare gli standard qualitativi che sono posti alla base della certificazione stessa al fine di migliorare la predisposizione e l'attuazione delle misure organizzative disposte per l'evento, perfezionare la collaborazione con le forze di polizia, garantire la sicurezza di ciascun operatore.

Considerato che lo steward è il primo interlocutore dello spettatore e il punto di contatto in ogni situazione, appare necessario evidenziare i seguenti ulteriori aspetti della sua attività che ne connotano la professionalità:

 l'accoglienza degli spettatori deve essere percepita come fattore di primaria importanza in quanto incide in modo diretto sul comportamento delle tifoserie;

⁸ <u>www.osservatoriosport.interno.gov.it</u>

 la capacità di rispondere con chiarezza ad ogni necessità del pubblico costituisce valore aggiunto rispetto alla mera attività tecnica;

- l'abilità di riconoscere ed osservare tutte le aree di potenziale pericolo al fine di poter correttamente intervenire in caso di necessità, e quindi la conoscenza dell'impianto, rappresentano condizione di base per potervi operare;
- la capacità di trasmettere percezione di sicurezza agli spettatori fonda, infine, la convinzione in essi che lo stadio è un ambiente assolutamente vivibile sia per adulti che per bambini e/o famiglie.

La motivazione dei ragazzi e delle ragazze che si avvicinano al mondo dello stewarding deve andare oltre quella che, finora, ha spinto la gran parte di essi.

Occorre fondare ed alimentare la motivazione su un progetto di qualificazione e crescita, che preveda almeno:

- la predisposizione di programmi tesi a rafforzare il senso di appartenenza alla categoria;
- la puntualità nei pagamenti, che dovrà essere garantita entro 90 giorni dalla prestazione;
- la disponibilità di strumenti di lavoro moderni e tecnologici;
- la fornitura di garanzia di sicurezza agli operatori;
- la predisposizione di meccanismi di premialità.

Il concetto di premialità va inteso nel senso della gratificazione nei confronti della categoria, con particolare riferimento agli stewards che interpretano al meglio il proprio ruolo.

In merito, si evidenzia l'effetto confortante sortito dall'indizione di "concorsi" tesi ad individuare lo "steward migliore della domenica", con l'assegnazione del relativo premio⁹.

Art. 3 Revisione dei programmi

I programmi relativi alla formazione degli stewards sono così integrati:

Area giuridica

_

profili giuridici e compiti degli stewards;

⁹ Per esempio un parcheggio gratis con tanto di totem che lo contraddistingue per la partita successiva, o la ricomprensione nel piano operativo degli stewards relativo ad una trasferta internazionale, o ancora l'assegnazione di un biglietto omaggio per una partita di rilievo, ecc.

- normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
- organizzazione degli stewards;
- studio delle nuove misure di sicurezza introdotte dalla *Task force* per la sicurezza delle manifestazioni sportive;
- conoscenza di base della normativa giuridica in ambito internazionale – soprattutto per gli stewards impiegati nelle gare internazionali;
- approfondimento giuridico della tecnica del pat-down.

Ore di Formazione	
Delegato alla Sicurezza	10
Responsabile di funzione	8
Coordinatore	6
Capo Unità	4
Steward	4

Area ordine pubblico

- Autorità di pubblica sicurezza;
- Problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
- Ruolo e compiti del G.O.S.;
- Compiti delle squadre tifoserie delle Digos;
- Regolamento d'uso dell'impianto;
- Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli stewards prestano la loro opera;
- Elementi di base della lingua inglese: nell'ammissione ai corsi rispettare una proporzione di almeno il 15% degli allievi che abbia già una conoscenza certificata della lingua inglese e che durante il corso assumerebbe una connotazione tecnica;
- Impiego delle più moderne tecnologie quali: GPS/UWB Location finalizzato alla geo-localizzazione dell'operatore, WiFi/auricolare
 per garantire le comunicazioni con la Sala G.O.S., Telecamera
 in grado di registrare con scheda di memoria per assicurare
 mirate riprese degli avvenimenti, pulsante di allarme per

emergenze varie ed il pronto intervento a tutela dell'operatore o di terzi;

• Tecniche di segnalazione dei fatti di rilievo alle forze di polizia.

Ore di Formazione		
Delegato alla Sicurezza	10	
Responsabile di funzione	6	
Coordinatore	6	
Capo Unità	4	
Steward	4	

Area sicurezza

- Prevenzione degli incendi e l'attività antincendio;
- Gestione dell'impianto sportivo;
- · Cenni sul pronto intervento sanitario;
- · Cenni sulle tecniche di gestione delle masse;
- Gestione delle aree critiche dello stadio;
- · Contingency plan.

Ore di Formazione		
Delegato alla Sicurezza	8 + 6	
Responsabile di funzione	4 + 4	
Coordinatore	4 + 4	
Capo Unità	4 + 4	
Steward	4 + 4	

Area psicologico-sociale

- II Supporter Liaison Officer (SLO);
- Consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale;
- Conoscenza del mondo dei tifosi;
- Psicologia sociale;

- Accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
- Orientamento al servizio e comunicazione;
- Nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili;
- · Comunicazione interna ed esterna;
- Il valore dei comportamenti.

Ore di Formazione		
Delegato alla Sicurezza	4	
Responsabile di funzione	2	
Coordinatore	2	
Capo Unità	2	
Steward	2	

Area tecnica

- conoscenza dell'impianto;
- modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio;
- Maggiore conoscenza dell'impianto anche alla luce delle novità in materia introdotte dalla Task Force;
- Concetto di Customer Relation Policy.

Ore di Formazione	
Delegato alla Sicurezza	6
Responsabile di funzione	2
Coordinatore	2
Capo Unità	2
Steward	2

Ore di Aggiornamento ed Esercitazione

Delegato alla Sicurezza 42

Responsabile di funzione 26

Coordinatore 14

Ore di Esercitazione

Capo Unità 22

Steward 22

Nell'ambito della gestione dei corsi, le società di formazione dovranno avvalersi della figura del "Tutor" quale elemento per la gestione del rapporto fra ente di formazione, docenti e "allievi" e quale punto di riferimento per le attività burocratiche cui questi ultimi devono sottoporsi (firma dei fogli di presenza, distribuzione delle pettorine, ecc.).

A cura dell'ente di formazione, che provvede altresì a validarne le attestazioni, viene rilasciato il "Libretto formativo degli stewards" (L.F.S.), indicante la formazione sostenuta dal soggetto nonché le esercitazioni pratiche, gli aggiornamenti, gli stadi presso cui è stato svolto il servizio (vedasi modello allegato a titolo esemplificativo).

Art. 4Formazione e certificazione dei Delegati per la sicurezza

Per quanto specificatamene attiene al delegato alla sicurezza, occorre individuare un ulteriore *step* formativo che contribuisca a rendere tale figura un'eccellenza della catena di comando ed a standardizzarne il livello qualitativo e la certificazione.

In primo luogo, il rappresentante del ruolo apicale deve ulteriormente **approfondire le tematiche** già previste ed indicate all'articolo precedente, con particolare riferimento a quelle di diretta competenza (ticketing, gestione dell'impianto sportivo, psicologia sociale).

Inoltre, considerato che la *mission* del delegato alla sicurezza consiste nel far scoprire ad ognuno la fonte della propria motivazione e nel sistematizzare l'ascolto reciproco e l'interattività verticale e trasversale, si rende necessario porre a fondamento di questo ulteriore livello formativo anche le tematiche delle **relazioni sociali e professionali** che il delegato alla sicurezza è chiamato ad intrattenere

durante l'adempimento del servizio e della **ponderazione delle azioni**.

La migliore strategia per il raggiungimento del massimo livello è il c.d. cooperative learning, cioè l'insegnamento al delegato alla sicurezza della necessità di essere consapevole che l'operare non può prescindere dal riflettere, dall'interiorizzare e dal prevederne le ripercussioni interne (sul gruppo di lavoro) ed esterne (sugli utenti).

A tal fine appaiono particolarmente utili la standardizzazione dei procedimenti che consentono di imparare attraverso l'esperienza connessa alla risoluzione delle situazioni contingenti nonché la riproduzione di situazioni uniche nelle quali valutare le diverse modalità di intervento (cc.dd. *case histories*) .

Art. 5

Uso delle tecnologie

L'impiego di tecnologie nella dotazione personale degli stewards permette di ottimizzare il numero di operatori impegnati, tutelarne l'incolumità ed assicurare il miglioramento della rete di comunicazione nella catena di comando.

In particolare, si ritiene opportuno attirare l'attenzione sull'utilità dell'impiego della tecnologia sulle pettorine che normalmente vengono indossate dagli steward, tenendo conto dei diversificati livelli di responsabilità.

Nel dettaglio: una versione full optional per il delegato alla sicurezza ed il responsabile di funzione (con *GPS/UWB Location* - finalizzato alla geo-localizzazione dell'operatore, *WiFi/auricolare* - per garantire le comunicazioni con la Sala G.O.S., *Telecamera in grado di registrare con scheda di memoria* - per assicurare mirate riprese degli avvenimenti, *pulsante di allarme* per emergenze varie ed il pronto intervento a tutela dell'operatore o di terzi) ed una versione dotata solo di alcuni dei predetti strumenti per i ruoli inferiori.

Si evidenzia come all'incremento della tecnologia possa corrispondere conseguentemente la diminuzione del numero degli steward impiegati.

Art. 6 Limiti di età

Al fine di non disperdere il patrimonio conoscitivo e di *expertise* fornito dai rappresentanti dei ruoli apicali, il limite di età per il **Delegato alla sicurezza** e per il **Responsabile di funzione** viene elevato a 60 anni, fermo restando quanto prescritto dalle normative previdenziali e del lavoro.

Permane invece il limite di 55 anni per coordinatori di settore, capi unità e steward.

A tal fine l'**O.N.M.S.**, su richiesta dell'interessato - corredata da adeguata documentazione del club attestante la consolidata esperienza del soggetto e la partecipazione sistematica agli aggiornamenti professionali -, previo parere del Questore della provincia, **rilascia il nulla osta in merito.**

Art. 7

Elenco Nazionale degli Stewards

Viene istituito, nell'ambito dell'Osservatorio, un gruppo di lavoro per valutare la fattibilità di un progetto di costituzione di un "Elenco Nazionale degli Steward" (da pubblicare sul sito dell'O.N.M.S.), consultabile dalle società sportive e dalle Questure per i rispettivi profili di interesse.


Art. 8 Inadempimenti

Le indicazioni di cui al presente documento potranno essere considerate ai fini della valutazione sia della regolarità dell'attività di formazione che degli standard di sicurezza degli impianti sportivi. Eventuali inosservanze potranno, pertanto, essere valutate alla stregua di carenze strutturali dell'impianto sportivo.

Libretto Formativo dello Steward




Indice		
Formazione e Aggiornamenti	pag. 3 e ss.	
Sanzioni	pag. 7 e ss.	
Esercitazioni	pag. 11 e ss.	
Impiego	pag. 15 e ss.	
	1	









CAPITOLO 1

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STEWARDING

Con l'espressione *stewarding* si fa riferimento a tutte quelle attività che prevedono l'impiego di personale che risponde ai requisiti previsti dai decreti del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, 24 febbraio 2010 e 28 luglio 2011.

Tale personale si individua nei soggetti indicati nell'organigramma di cui all'allegato C del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2007, comprendente:

- la figura del Delegato alla Sicurezza, con le funzioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 8 agosto 2007 e dalle presenti Linee Guida;
- la figura del Responsabile di Funzione;
- la figura del Coordinatore di Settore;
- la figura del Capo Unità;
- la figura dello steward, quale soggetto che ha ottenuto il livello di formazione descritto all'allegato B del decreto ministeriale 8 agosto 2007, così come ulteriormente integrata per quei soggetti incaricati dei servizi ausiliari di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2011 dalle presenti Linee Guida.

1.1 - Costituzione e ruolo del GOS

Per gli incontri nei quali è previsto il servizio di *stewarding* (gare che si disputano in impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori, ovvero di capienza inferiore dove si svolgono partite organizzate dalla Lega B e dalla Lega Pro¹⁰) dovrà essere costituito il GOS - Gruppo Operativo di Sicurezza.

¹⁰ Determinazione dell'Osservatorio nr. 17 del 7 aprile 2009.

I componenti del GOS sono individuati dagli enti indicati all'art. 19 ter del decreto ministeriale 18 marzo 1996, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005.

Tenuto conto dell'importanza assunta dal GOS nella gestione dell'evento sportivo - anche ai fini dell'individuazione di misure di rigore a tutela della sicurezza degli spettatori - l'organismo deve essere costituito nella provincia, con apposito provvedimento del Prefetto, su proposta del Questore. Tale provvedimento può essere emanato anche per altri eventi sportivi o di intrattenimento; in questi ultimi casi la composizione può essere modificata, sebbene sempre ispirandosi ai citati decreti.

Il coordinatore del GOS è un Ufficiale di Pubblica Sicurezza indicato dal Questore.

Fatte salve le esigenze di organizzazione delle Questure e le caratterizzazioni territoriali della provincia, si ritiene che il predetto coordinatore debba essere individuato, preferibilmente, tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto e supportato da una squadra di operatori dedicati, in grado di fornire adeguata assistenza alle attività di "istruzione" della gara finalizzate a determinare livelli di rischio e correlate misure da adottare.

Al fine di garantire omogeneità nel processo decisionale e continuità nelle varie attività organizzative, potranno essere nominati uno o più vice responsabili, in ragione del numero degli impianti sportivi sedenti nella provincia. Il coordinatore del GOS, o il vice incaricato, pianificano e presiedono l'evento.

Per gli impianti ubicati in centri diversi dal capoluogo, il ruolo di Coordinatore potrà essere affidato anche ad un Ufficiale dei Carabinieri, designato - a richiesta del Questore - dal relativo Comando Provinciale dell'Arma.

Dovrà inoltre essere valutato anche l'inserimento tra i componenti di un Ufficiale della Guardia di Finanza per le attribuzioni di specifica competenza. Per l'espletamento delle varie attività, sia in fase di preparazione che in occasione della gara, il coordinatore potrà avvalersi della menzionata squadra di operatori – di cui almeno un ufficiale di P.G. – con l'incarico di supportarlo nella realizzazione dei vari compiti, anche in fase di vigilanza ed affiancamento degli *steward*.

Tale squadra potrà essere impiegata anche per la verifica della rispondenza tra quanto pianificato e l'effettiva realizzazione delle misure.

Il GOS, come più volte sottolineato, rappresenta il cardine del sistema delineato dalla normativa di settore e consente la condivisione di tutti gli aspetti legati all'incolumità degli spettatori.

In particolare provvede a:

- approvare il Piano Operativo degli steward;
- verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte, sulla base della *check list*¹¹ delle attività da espletare in occasione dello svolgimento di incontri di calcio;
- adottare le misure organizzative necessarie d'iniziativa, ovvero suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - per superare contingenti situazioni di criticità ed emergenziali, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore;
- vigilare sulla completezza, regolarità e idoneità all'utilizzo della struttura ed in particolare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza contenente il programma per la gestione dell'evento sportivo elaborati dal Delegato alla sicurezza;
- verificare l'eventuale contemporaneità di manifestazioni che potrebbero influire con l'evento sportivo e/o con il transito dei sostenitori locali ed ospiti;

¹¹ La *check list* è riportata a pagina 25 della presente pubblicazione e costituisce un riferimento generale, implementabile a livello territoriale.

 esprimere, a richiesta del Questore, il parere sull'esigenza di elevazione dei separatori¹² o sulla necessità di altre misure di sicurezza aggiuntive, quali la creazione di aree interdette al pubblico, coadiuvate anche da altri sistemi¹³;

- verificare che gli steward previsti in utilizzo e successivamente utilizzati non siano soggetti ad esclusioni perché privi dei requisiti; nonché che il Delegato per la sicurezza controlli che gli steward siano formati e costantemente aggiornati, come prescritto dalla normativa di settore;
- valutare i tempi di apertura dei cancelli in maniera adeguata all'esecuzione dei servizi di pre-filtraggio e filtraggio;
- prescrivere il numero e le modalità di utilizzo dei metal detector;
- valutare le richieste di introduzione/esposizione di striscioni ed altre manifestazioni esteriori, pervenute alle società sportive, nonché la verifica delle procedure autorizzatorie¹⁴;
- individuare, nell'ambito dello stadio, i posti da riservare agli ospiti, tenendo conto del livello di rischio della gara, dei rapporti tra le tifoserie e dell'esigenza di differenziare l'offerta dei tagliandi;
- verificare la sussistenza e l'idoneità del regolamento d'uso dello stadio:
- decidere nei periodi invernali, in caso di neve o ghiaccio, con proprio provvedimento, in merito alla fruibilità degli spalti e delle vie di afflusso/deflusso all'impianto;
- predisporre adeguate campagne di comunicazione circa le misure adottate.

¹⁴ Anche con le modalità previste dalla Determina dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive n.26 del 30 maggio 2012

¹² Per gli impianti dotati di separatori verso il terreno di gioco alti 1,1 m ed elevabili fino a 2,2 m.

¹³ Esempio: teli di copertura delle aree o sedute interdette al pubblico.

Il GOS svolge le seguenti ulteriori attività:

- partecipa ai sopralluoghi della Commissione Provinciale (o comunale) di Vigilanza, con propri componenti¹⁵;
- verifica ed eventualmente fornisce indicazioni per l'implementazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza redatto dal delegato alla sicurezza per conto della società utilizzatrice;
- d'intesa con il Delegato per la sicurezza, organizza e promuove esercitazioni periodiche coordinate (Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, personale medico-sanitario, steward) relative a: a) evacuazione totale/parziale dello stadio; b) intervento sanitario sugli spalti; c) intervento dei VVF per cedimento strutturale, inizio di incendi, pacchi sospetti, impedimenti agli esodi.

Il GOS è un organismo in seduta permanente e, pertanto, si riunisce anche in telelavoro allorquando ne appare necessario l'intervento. In ogni caso si riunisce:

- con congruo anticipo rispetto all'inizio del campionato, per l'esame delle tematiche generali e l'approvazione delle misure da adottare per l'intera stagione sportiva;
- almeno 3 giorni prima di ogni incontro, per l'esame delle situazioni emergenti riferite alla gara;
- qualora necessario, al termine della gara ovvero il giorno successivo, per l'analisi di eventuali gravi criticità e la predisposizione delle correlate soluzioni.

Il giorno della gara, almeno un'ora prima dell'apertura dei varchi di accesso all'area riservata, il Gruppo Operativo Sicurezza assume anche la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della

23

¹⁵ Il GOS è rappresentato dal coordinatore dello stesso e dal Delegato alla Sicurezza. Può essere integrato dai componenti ritenuti necessari dal Presidente della Commissione.

manifestazione sportiva, costituito dagli enti componenti del GOS e coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato dal Questore.

Delle attività del GOS dovrà essere tenuta documentazione attraverso la raccolta delle firme di presenza per ciascuna riunione e la redazione del verbale contenente il dettaglio delle decisioni assunte, che sarà consegnato ai partecipanti (in formato cartaceo o elettronico).

I responsabili dei vari GOS si interfacciano sistematicamente e senza particolari formalità con la figura del Coordinatore nazionale dei Dirigenti dei GOS, istituito presso il III Settore dell'Ufficio Ordine Pubblico della Segreteria del Dipartimento (cnims@interno.it – tel.06.46521322 – fax 06.46521900)

1.2 - II Delegato alla sicurezza

La direzione e il controllo dell'attività di *stewarding* è affidata, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007, al Delegato per la sicurezza, cui sono demandate anche le funzioni di cui all'articolo 19 e seguenti del decreto ministeriale 18 marzo 1996 nonché quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2007.

Il delegato svolge, dunque, un ruolo focale delle attività di gestione della manifestazione calcistica. Lo stesso avrà cura in particolare di:

a. predisporre, almeno tre giorni prima della gara e comunque in tempo utile per la riunione del GOS¹⁶, una scheda propedeutica alla definizione del piano operativo (POS) da condividere preventivamente con i componenti del GOS che - dal punto di vista

¹⁶ Almeno tre giorni prima e, comunque, con largo anticipo rispetto all'apertura della prevendita dei biglietti. Per le gare particolarmente a rischio, ovvero per le quali appare necessaria una particolare organizzazione, tale limite temporale deve essere necessariamente ampliato.

del Delegato - introduca lo scenario atteso per la partita¹⁷, rappresentando cioè:

- le modalità di vendita dei biglietti (e le tipologie di biglietti/tessere usate);
- le informazioni sugli spettatori attesi;
- le eventuali misure organizzative individuate in sede di Osservatorio o CASMS per la partecipazione alla trasferta della tifoseria ospite;
- le postazioni individuate per l'impiego degli steward ed i dettagli della/e società da cui attingerà il personale;
- il ruolo degli eventuali steward della squadra ospite nell'ambito del POS;
- eventi contemporanei in programma nei pressi dell'impianto, di conoscenza del Delegato, che potrebbero influire sulla gara;
- criticità intervenute sull'impianto sportivo, di conoscenza del delegato;
- eventuale rivalità sportiva tra le tifoserie coinvolte e valore sportivo dell'evento;
- eventuali eventi promozionali che potrebbero condizionare la gara o che potrebbero prevedere la presenza, in zone solitamente interdette al pubblico, di persone interessate dall'evento pubblicitario;
- eventuali eventi a promozione del fair play ovvero attività extra sportive contemporanee alla gara;
- ogni altra criticità e/o situazione considerata di interesse per l'evento e la sua gestione;
- b. mantenere un costante scambio informativo con il Delegato alla sicurezza della società ospitata al fine di veicolare le informazioni relative a: numero di tifosi attesi, loro esatta collocazione nello stadio, conoscenza del Regolamento d'uso dell'impianto;

¹⁷ Anche avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Biglietteria, del Delegato ai rapporti con la tifoseria locale ed ospite, del segretario generale e delle altre figure societarie competenti.

c. consegnare al Coordinatore del G.O.S. (almeno 3 giorni prima della gara) il Piano operativo degli steward anche per le eventuali esigenze della Procura Federale;

- d. tenere opportuna nota degli eventuali casi di criticità registrati nelle partite precedenti;
- e. partecipare alla riunione con l'arbitro, il Dirigente del servizio di ordine pubblico, i rappresentanti della Lega, della Procura Federale e delle due società sportive, che si tiene di norma un'ora prima dell'incontro:
- f. predisporre la versione aggiornata del manuale tascabile degli steward, contenente le indicazioni previste dall'allegato D del decreto ministeriale 8 agosto 2007¹⁸;
- g. consegnare a ciascun capo unità, coordinatore e responsabile di funzione, un documento (staff briefing document) contenente almeno le seguenti informazioni:
 - nome, cognome e numero di telefono del Delegato alla sicurezza dell'incontro (e del suo vice, se presente¹⁹), dei responsabili di funzione, del coordinatore di settore ed eventualmente degli altri capi unità;
 - la tipologia di rischio dell'incontro, il numero di tifosi attesi (suddivisi per locali e ospiti) e la collocazione degli ospiti;
 - le eventuali situazioni riguardanti la sicurezza dell'evento registrate in fase di allestimento dell'impianto o ispezione dello stadio (eventi promozionali, zone chiuse/interdette, autorità presenti, etc.);
 - ogni notizia ritenuta utile per lo svolgimento del servizio.

18 Il libretto dovrà inoltre prevedere l'inserimento di una mappa completa dello stadio suddivisa per settori, da utilizzare per le necessità di instradamento e di informazione degli spettatori, nonché per quelle di eventuali emergenze (non solo proprio settore,

ma mappa di conoscenza dello stadio). Per le gare internazionali il libretto dovrà contenere anche una versione in lingua inglese, con le indicazioni inerenti la sicurezza e le eventuali procedure di allarme/emergenza

e le eventuali procedure di allarme/emergenza.

¹⁹ Per gli impianti con capienza superiore a 7500 spettatori la nomina del Vice delegato è ritenuta indispensabile, al fine di garantire la presenza allo stadio in caso di impedimento del titolare.

Considerata la peculiarità della funzione del delegato è necessario che lo stesso non ricopra altri compiti in occasione della gara, al fine di dedicarsi essenzialmente alle attività richieste e previste dalla normativa sulla sicurezza (ad esempio, la funzione di delegato per la sicurezza va considerata incompatibile con quella dello SLO).

Inoltre, valutata l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite, e tenuto conto dei compiti squisitamente di direzione ad essi affidati, i delegati alla sicurezza potranno rimanere in servizio anche oltre i limiti di età previsti dalla normativa di settore, fermo restando quanto prescritto dalle normative previdenziali e del lavoro²⁰.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, richiesta dell'interessato corredata da adequata documentazione del club attestante la consolidata esperienza del soggetto e la partecipazione sistematica agli aggiornamenti professionali, previo parere rilasciato dal Questore della provincia, rilascia proprio nulla osta.

 $^{^{20}}$ Tale previsione potrà essere applicata, con le stesse modalità, ai responsabili di funzione.

CAPITOLO 2

IL PIANO OPERATIVO DEGLI STEWARD - POS

L'attività degli steward, come detto, è programmata dal Delegato per la Sicurezza nel piano operativo, che deve essere approvato dal GOS almeno tre giorni prima dell'incontro.

II P.O.S., come da articolo 19 quater del decreto ministeriale 19 marzo 1996, si compone di 3 parti:

- pianificazione sulla struttura dell'impiego degli steward con parte descrittiva degli incarichi e parte grafica (planimetria);
- 2. elenco del personale formato, da cui si attinge l'organico necessario, diviso per competenze²¹;
- 3. conferma per il giorno della gara con assegnazione di ruolo, posizione e numero di pettorale.

Il piano, quindi, deve contenere l'elenco del personale da cui si attingerà per reclutare gli steward da impiegare (associando – per il personale effettivamente impiegato - un numero progressivo corrispondente a quello riportato sulla casacca), la funzione ed il settore di impiego per ciascuno di essi, nonché gli incarichi loro assegnati.

L'utilizzo in mansioni diverse durante le varie fasi dell'attività (ingresso, svolgimento gara, fine partita) dovrà essere annotato a cura dei Capi unità o loro superiori, durante l'incontro.

L'organigramma dovrà tenere conto delle funzioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2007, oltre che delle specifiche del decreto ministeriale 28 luglio 2011, delle proporzioni numeriche dettate dalla norma e della presenza di personale femminile.

Il <u>limite minimo</u> di steward deve tenere conto della proporzione di 1/250 spettatori, rispetto alla capienza certificata dei settori utilizzati ed aperti dell'impianto, delle dotazioni tecnologiche messe a

²¹ L'elenco potrà essere inviato anche solo ad inizio stagione ed aggiornato in caso di modifica.

disposizione del sistema di stewarding, nonché della presenza media delle ultime due stagioni (comunque non meno di quanti previsti ed approvati nel POS). In relazione ai profili di rischio della gara e le condizioni strutturali dello stadio, il GOS può chiedere un POS che preveda l'implementazione del servizio di stewarding - specificando le mansioni da implementare - necessario a garantire l'incolumità degli spettatori. A questi vanno aggiunti, qualora richiesti dal Questore ai sensi dell'art. 6 bis del decreto ministeriale 18 marzo 1996, gli steward per la perimetrazione, ovvero per la separazione tra le tifoserie, ovvero per realizzare aree cuscinetto finalizzate alla separazione delle tifoserie, secondo le modalità di impiego dettagliate nelle presenti linee quida.

Per gli incontri a rischio, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione Sportive potrà determinare un pacchetto di misure volto ad incrementare i valori numerici già decisi, in ragione di una necessaria implementazione delle attività di pre-filtraggio e filtraggio, da realizzare ed approvare in sede di GOS.

Per i servizi all'interno degli impianti di serie B e Lega Pro, il coordinatore del GOS - nell'approvare formalmente il piano operativo degli steward - potrà tenere conto della proporzione minima di 1/250 spettatori (in relazione alla media annuale di spettatori nei campionati precedenti e/o nel campionato in corso) garantendo, in ogni caso, le esigenze minime previste nelle presenti linee guida, in ordine al personale da adibire alle attività di pre-filtraggio presso i varchi di accesso all'area riservata, nonché quello destinato all'eventuale controllo della zona dedicata all'attività sportiva²².


Per i servizi all'interno degli impianti di serie A il coordinatore del GOS – nell'approvare formalmente il piano operativo degli steward – potrà tenere conto di quanto precede solo in presenza di gare che non comportino elevati indici di rischio.

²² Cfr. determinazione ONMS nr. 47/2010, del 24 novembre 2010.

Il piano operativo deve comunque tenere conto delle seguenti strutturazioni:

- gli steward impiegati nelle attività di bonifica preventiva possono essere successivamente reimpiegati in attività all'interno dell'impianto, purché sia pianificata una differenziazione temporale delle attività;
- l'impiego degli steward ai varchi di prefiltraggio deve tenere conto del numero dei varchi stessi, della loro conformazione ed ampiezza, della presenza o meno di cancelli e preselettori di fila, della vicinanza tra i varchi, delle generali condizioni di sicurezza del sito d'impiego e dell'afflusso previsto. In ogni caso non potranno essere previsti meno di 2 steward per ciascun varco²³;
- l'impiego ai varchi di accesso (tornelli) deve tenere conto delle stesse condizioni di sicurezza del punto precedente. In ogni caso, attese le specifiche attribuzioni del personale addetto ai varchi di accesso, non potranno essere previsti meno di 2 elementi per ciascun tornello, secondo le valutazioni espresse dal G.O.S.;





NB: il contrassegno rosso sulla casacca dello steward identifica l'operatore qualificato per il pat-down

_

²³ Viene considerato varco di accesso lo spazio di 60 cm utile per il passaggio di uno spettatore; per varchi di dimensione superiore l'impiego numerico dovrà essere giustificato ed approvato dal GOS.

 i servizi di accoglienza, indirizzamento e verifica del rispetto del regolamento d'uso dovranno tenere conto della capienza di ciascun settore, dell'afflusso previsto, del numero delle uscite di emergenza, della specificità dell'impianto o del settore e della completezza della cartellonistica;

- il servizio posto a separazione delle tifoserie attraverso la creazione di aree cuscinetto (zone interdette agli spettatori i cui posti non devono essere messi in vendita) finalizzate alla separazione delle tifoserie, ove previsto, deve tenere conto della capienza del settore, dell'afflusso previsto e della condizione strutturale dell'impianto (presenza o meno di separatori);
- il servizio di perimetrazione della zona di attività sportiva, qualora richiesto, deve rispondere ai limiti numerici dettati dalla normativa di settore. Negli stadi "senza barriere" ovvero con sistemi di separazione ridotti, il GOS avrà cura di approvare nel POS l'impiego di almeno un numero congruo di steward, tenendo conto di una proporzione di almeno 1 ogni 4 metri;
- i servizi di accoglienza presso i parcheggi e le ulteriori attività - che non prevedono una diretta interazione con il pubblico e non rientrano tra le attività per le quali è richiesta la specifica formazione - potranno essere svolte anche da personale non in possesso della qualifica, ovvero da coloro che sono decaduti per limiti di età. Il numero e le mansioni devono essere comunque evidenziate e dettagliate nel piano operativo;
- l'eventuale servizio di controllo degli striscioni e delle coreografie sia agli accessi che all'interno dell'impianto sportivo
 nei casi in cui taluni tifosi (individuati nominativamente) abbiano ottenuto, per la predisposizione delle coreografie, l'autorizzazione del G.O.S. a fare ingresso allo stadio prima dell'apertura dei cancelli al pubblico deve avvenire a cura di personale in possesso della qualifica di steward, nel numero che

il G.O.S. avrà ritenuto congruo in relazione alla quantità di tifosi autorizzati all'ingresso anticipato.

Qualora il personale designato non sia stato mai impiegato presso l'impianto sportivo, il piano deve essere corredato dalla documentazione attestante l'avvenuta frequenza e superamento del corso. In tal caso dovranno essere indicate anche le modalità per le esercitazioni propedeutiche alla qualificazione e quelle specifiche per l'impianto.

Nel caso in cui il personale sia fornito da una o più società di *stewarding* o di somministrazione sedenti in altra provincia, il piano dovrà essere corredato dalla documentazione relativa (licenza – autorizzazione del referente) e dovrà indicare nel dettaglio la società di impiego per ciascun elemento, in modo da consentire al coordinatore del GOS lo svolgimento degli opportuni accertamenti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere conservata presso gli uffici societari. Copia della stessa, durante l'evento, dovrà essere tenuta nei locali del Centro per la gestione della manifestazione.

Gli aspiranti steward che non abbiano ancora completato la fase delle esercitazioni pratiche previste per la formazione e gli steward che abbiano svolto solo le ore teoriche, potranno essere impiegati solo in attività di supporto e non potranno essere conteggiati nel numero degli steward impiegati, seppur segnalati nel POS. Tuttavia ad essi deve comunque essere riconosciuta la copertura assicurativa prevista per gli steward e, nei casi previsti dalla legge, gli oneri relativi all'inquadramento lavorativo.

Per sopravvenute gravi esigenze che rendano necessario la modifica del piano già approvato, il Delegato per la sicurezza informa il coordinatore del GOS - senza ritardo e senza formalità - al quale riformula, appena possibile, il nuovo piano operativo, che terrà conto delle priorità di sicurezza individuate d'intesa con il predetto coordinatore del GOS.

Prima dell'inizio del servizio il Delegato alla sicurezza, o un suo incaricato specificamente designato, verifica la rispondenza dei nominativi segnalati e cura la tenuta del foglio di presenza e del brogliaccio dei servizi. Il coordinatore del GOS, ovvero un ufficiale o agente di PS delegato, potrà svolgere gli opportuni controlli in merito all'identità di ciascun elemento impiegato.

Qualora lo svolgimento del servizio non rispetti - in tutto o in parte e/o senza giustificato motivo - il piano formalmente approvato, alla società sportiva potrà essere comminata la sanzione prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, come convertito dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010²⁴.

In sede di GOS potranno essere preventivamente valutate eventuali percentuali di tolleranza in ragione della peculiarità dell'incontro e delle modalità di svolgimento dei vari servizi. Nel caso di reiterate violazioni e nonostante le formali sollecitazioni ad adempiere, il Questore potrà avanzare proposta all'Osservatorio in merito alla possibile disputa degli incontri in assenza di spettatori, nonché in merito alla eventuale revoca della qualificazione delle società formative.

A richiesta, l'atto di approvazione del piano operativo e la documentazione circa l'effettiva presenza del personale indicato, dovrà essere consegnata al rappresentante della Procura Federale.

34

-

²⁴ Sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro. Cfr. art.1, comma 3 *quinquies*, del decreto legge n. 8 dell'8 febbraio 2007, come modificato dalla legge nr. 41 del 4 aprile 2007.

CAPITOLO 3

LE ATTIVITA' DEGLI STEWARD

Le modalità di svolgimento del servizio degli steward sono dettagliatamente indicate all'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2007, così come modificato dal decreto ministeriale 28 luglio 2011.

3.1 - Bonifica dell'impianto - art. 6 – comma 1

Prima dell'apertura al pubblico dell'impianto gli steward provvedono, con le modalità approvate dal GOS, all'ispezione preventiva dello stadio, al fine di:

- verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili eventualmente predisposte per la realizzazione dell'area riservata;
- provvedere alla rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle persone;
- adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;
- verificare che sia stata approntata la cartellonistica esterna con gli avvisi per gli spettatori.

3.2 - Prefiltraggio - verifica preventiva - art. 6 del DM 8.08.2007

In prossimità dei varchi di pre-filtraggio situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto, gli *steward* provvederanno a:

- presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
- verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
- accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità, negando

l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia provvista del suddetto titolo di identità;

- verificare, presso l'apposito varco dedicato, l'eventuale possesso di bandiere, di striscioni e di qualsiasi altro materiale coreografico, negandone l'introduzione se risultasse illecito, non conforme a quanto preventivamente autorizzato o, comunque, non consentito;
- accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso all'area di massima sicurezza, da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio. A tal fine il Delegato alla sicurezza avrà cura di predisporre un codificato sistema di indirizzamento che preveda elevati standard di professionalità²⁵;
- controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto attraverso la limitazione all'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità. A tal fine lo steward segnala allo spettatore la facoltà di lasciare eventuali oggetti che non possono essere introdotti in contenitori adeguati all'uso, predisposti dalla società sportiva ed ubicati nei pressi dei varchi, in posizione di sicurezza, individuata dal GOS.

3.3 - Filtraggio – accoglienza dello spettatore

Le attività di filtraggio/accoglienza sono espletate nelle immediate vicinanze dell'accesso all'area di massima sicurezza e potranno essere svolte, in relazione alla tipologia dell'impianto sportivo:

 in prossimità dei preselettori di fila, anche subito dopo i varchi di prefiltraggio;

-

²⁵Lo steward addetto a tale compito deve avere piena consapevolezza del ruolo ricoperto e deve essere perfettamente in grado di fornire ogni tipo di informazione allo spettatore. Si potrà ricorrere ad un meccanismo di addestramento specifico e di utilizzo di tecniche di approccio che avvicinano la figura dello steward alle esigenze del tifoso.

2) in prossimità dell'accesso presso i varchi attrezzati, situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza dell'impianto (tornelli).

In questa fase gli *steward* (in alcuni casi affiancati dagli operatori delle Forze dell'ordine) provvederanno a:

- presidiare i varchi di accesso;
- regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli di accesso;
- assistere lo spettatore nelle fasi di verifica elettronica del titolo di accesso;
- assistere gli spettatori diversamente abili sin dal loro arrivo presso gli appositi varchi;
- controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite o comunque pericolose per la pubblica incolumità;
- instradare gli spettatori verso il settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto;
- indirizzare e assistere persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;
- segnalare al Capo unità, il quale a sua volta informerà il Delegato alla Sicurezza, di qualsiasi anomalia dovesse essere rilevata nella zona di propria competenza (emergenza sanitaria, cedimento strutturale dell'impianto, rinvenimento di oggetti sospetti o altro) e provvedere alla successiva cinturazione della predetta area in attesa dell'intervento del personale specialistico.

3.4 - Controllo degli spettatori con il sistema del pat-down

Al fine di elevare ulteriormente il livello di sicurezza dell'evento, in analogia a quanto avviene a livello internazionale, gli steward svolgono attività di controllo sulla persona.

Tale attività potrà essere svolta effettuando il "sommario controllo" delle borse, degli oggetti portati al seguito e delle stesse

persone, procedendo alla verifica attraverso la tecnica del pat-down (art. 1, comma 3, lettera a DM 28 luglio 2011) anche con l'uso di *metal detector* portatili. Le attività di filtraggio ed in particolare il pat down, devono essere svolte sotto la vigilanza del personale delle FF.OO. che deve essere presente sul posto.

Il pat-down, che dovrà essere svolto con un atteggiamento "amichevole", evitando comportamenti inquisitori non compatibili con il contesto festoso delle manifestazioni sportive, in analogia a quanto avviene in ambito aeroportuale, include:

- la richiesta di esibizione di oggetti custoditi nelle tasche ed all'interno dei capi di abbigliamento;
- l'invito ad allargare le braccia e le gambe, al fine di consentire un adeguato controllo;
- l'avvertimento che, in caso di rifiuto, sarà richiesto l'intervento di un operatore di Polizia e che il rifiuto di sottoporsi al controllo costituisce violazione del regolamento d'uso dell'impianto, con conseguente sanzione amministrativa ed espulsione dallo stadio;
- il sommario palpeggiamento delle parti ove potrebbero essere occultati oggetti pericolosi, nel rispetto della dignità della persona (a tal fine i controlli andranno effettuati da persone dello stesso sesso dello spettatore).

3.5 – Servizi specifici per prevenire attività illecite

Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, ove non si ravvisino profili di rischio elevato per la loro incolumità, gli steward assicureranno:

- il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto;
- la vigilanza dei luoghi e del perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori (art. 1, comma 3, lettera b). In tale contesto, ove accertate condotte illecite, si procederà ad invitare il trasgressore

al rispetto delle regole, attuando, nel contempo, tutte le misure idonee a favorire l'intervento degli ufficiali o agenti di pubblica

- l'osservazione e la vigilanza degli spettatori in tutte le aree e nei servizi interessati dalla loro presenza – inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto - finalizzati anche a prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine (art. 1, comma 3, lettera b);
- la vigilanza ed il controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
- la perimetrazione del terreno di gioco;

sicurezza;

- l'eventuale separazione, anche all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
- ogni altro controllo o attività disposti dalle Autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
- il concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
- il concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano" finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
- la segnalazione al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per gli eventuali accertamenti su coloro

che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato, si dichiarassero sprovvisti di un valido documento d'identità;

la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agli agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al coordinatore del GOS per l'attività di competenza.

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto.

In caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o all'allontanamento - ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria - lo steward, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accerta l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità. Qualora necessario richiederà, tramite il Centro per la Gestione della sicurezza della manifestazione, l'assistenza del personale delle Forze di polizia in servizio.

3.6 - Equipaggiamento e comportamento

Nell'espletamento del servizio gli steward indossano la casacca di colore giallo o arancione prevista dal decreto ministeriale dell'8 agosto 2007 - differenziata per coloro che svolgono attività di responsabile di funzione e per il personale abilitato al pat-down.


Lo steward è il primo interlocutore dello spettatore ed il punto di contatto dell'organizzatore dell'evento in ogni situazione. Per tale motivo appare necessaria l'adozione di un codice di condotta comune, che includa i seguenti elementi e sia oggetto specifico dell'attività formativa:

- avere un atteggiamento cortese e gentile e proporsi per aiutare gli spettatori, indipendentemente dalla loro appartenenza;
- non ricorrere a linguaggi o gesti intimidatori, vessatori o offensivi verso gli spettatori;
- mantenere un abbigliamento pulito, ordinato e coordinato;
- essere sempre concentrati sui propri compiti e responsabilità e non lasciarsi travolgere dalle passione sportiva o guardare l'incontro;
- non indossare mai un abbigliamento che possa apparire di parte o causare offese agli spettatori;
- evitare di festeggiare o mostrare reazioni estreme durante l'evento:
- fruire del pasto prima dell'inizio dell'evento, dopo aver svolto la propria attività o comunque in una posizione non visibile dal pubblico;
- evitare di fumare in pubblico durante l'evento;
- non consumare alcol o droghe prima o durante l'evento.

3.7 - Specifica formazione degli steward - pat-down

Al fine di strutturare al meglio l'attività degli steward, in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, dovranno essere previsti, con le modalità stabilite dalla normativa di settore, cicli di formazione integrativa – della durata di 15 ore, incluse le esercitazioni – strutturati sulla base delle presenti linee guida, che potranno costituire compendio didattico, e delle indicazioni che saranno dettagliate nel corso degli *step* formativi sotto indicati.

L'attività formativa, che renderà il personale formato idoneo a svolgere le nuove funzioni, dovrà svolgersi secondo il seguente cronoprogramma e nel rispetto dei criteri indicati nella determinazione dell'Osservatorio nr. 28/2014 e rispettivo allegato:



APPENDICE

Modulistica

- Check list delle misure organizzative per l'evento da predisporre per la riunione del GOS
- Check-list pre-match inspection
- Moduli di certificazione

Normativa

- L. 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive
- D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive
- Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 (coordinato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dai DM 24.022010 e 28.07.2011)

<u>Determinazioni</u>

- nr. 22 del 23 maggio 2014 (sospensione e revoca qualificazione di strutture formative)
- nr. 15 del 13 aprile 2011 (modalità di richiesta di qualificazione)
- nr. 6 del 3 febbraio 2009 (esercitazioni)
- nr. 4 del 17 gennaio 2008 (attività formativa)

Modulistica

Check-list delle misure organizzative per l'evento da predisporre per la riunione del GOS

(almeno 3 giorni prima dell'incontro)

Data e ora della riunione _____

Informazioni generali			
Data e luogo della partita			
Orario della partita			
Condizioni meteo previste			
Determinazione del rischio	basso	medio	Alto
Previsione orario apertura cancelli			
Capacità dell'impianto per la partita			
Numero di tifosi locali attesi			
Numero di tifosi ospiti attesi			
Presenza di tifosi ospiti non fidelizzati	si		No
Totale spettatori attesi			
Determinazioni ONMS o CASMS	si		No

Ticketing (resoconto dell'attività	di ticketing e accrediti)
Numero di biglietti messi in vendita	
Abbonati/tesserati del tifoso locali	
Abbonati/tesserati del tifoso ospiti	
Modalità di vendita dei biglietti	
Chiusura della vendita	
Numero giornalisti atteso	

Tifosi (comportamento tifoseria locale)

Segnalare eventuali criticità riscontrate nelle ultime 5 partite

Tifosi (informazioni sulla tifoseria ospite)		
Segnalare eventuali criticità riscontrate tra le due tifoserie negli incontri	ultimi	5
Si è a conoscenza delle modalità di trasferimento?	si	No
Sistema di segregazione?	si	No
Parcheggio riservato?	si	No
Servizi (presidio sanitario, bagni, punti di ristorazione)?	si	No
Previsione di mantenere gli ospiti nel settore?	si	No
Arrivo di tifosi senza biglietto?	si	No

Steward	
Numero totale di steward previsti	
 Numero steward semplici (colore pettorina) 	
Numero steward pat-down (colore pettorina)	

Varie		
Procedure previste per i bambini/ragazzi (< 14 anni), anziani o con disabilità	persor	ie
Vendita/somministrazione alcolici	si	No
Programmi di intrattenimento o iniziative di carattere sociale e/o promozionale previste dall'organizzatore per la partita	si	No
Eventi concomitanti o collaterali che possono incidere sulla gara	si	No

Documentazione

piano di sicurezza dell'impianto	\checkmark
piano per mantenimento condizioni sicurezza impianto	\checkmark
piano sanitario dell'evento	\checkmark
piano evacuazione/antincendio dell'evento	\checkmark
piano di emergenza dell'evento	\checkmark
regolamento d'uso aggiornato	\checkmark

Check-list pre-match inspection

(da effettuarsi tra le 24 e le 12 ore prima dell'evento)

Aree esterne	
Parcheggi (aree riservate e delimitazioni previste)	
Percorsi pedonali (area di rispetto, riservata, di massima sicurezza)	
Aree di accesso per i veicoli di emergenza (ambulanze, VVFF)	
Settori	
Tornelli	
Ingressi ed uscite di emergenza	
Locali di Pronto Soccorso	
Sistemi di separazione (in particolare locali/ospiti)	
Bagni e locali di ristorazione	
Postazioni per persone con disabilità	
Altre aree	
Aree di accesso delle squadre	
Parcheggio mezzi televisivi	
Mixed zone	
Test delle dotazioni tecniche	
Sistema d'illuminazione	
Sala GOS	
Sistema di diffusione sonora	
Sistema di video-sorveglianza	

Tutte le informazioni dovranno essere tenute costantemente aggiornate in caso di eventuali variazioni significative.
Gli aggiornamenti dovranno essere condivisi tra tutti i componenti del Gruppo Operativo Sicurezza.

MODULI DI CERTIFICAZIONE

1000					
	Al Signor Quest	ore della Provir	cia di		
	Alla Società spo	ortiva¹			
	La Società			, qualificat	a
	dall'Osservatorio Nazio degli steward ai sensi 2007, sentita l'apposit summenzionato decrete	del decreto del N ta Commissione	estazioni Sportive linistro dell'Interno	per la formazion nr. 8 dell'8 agost	e o
		ATTEST	A CHE		
	il Sig./la Sig.ra			, nato/a	a
	aver superato gli accer cui al punto 1.1.3 de previsti corsi di formaz	rtamenti per la v Il'allegato A del	erifica della sussiste citato d.m. 8/07, è	nza dei requisiti d	li
	positivo				
	negativo				
	confermato dal:				
	comermato dan				
	test a scelta mu	<u>ltipla</u>			
	pubblico ufficiale è pui materia, ai sensi e per	nito ai sensi del gli effetti dell'art	76 D.P.R. n. 445/20	le leggi speciali i	
	pubblico ufficiale è pui	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg sono stati trattati	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi	le leggi speciali i 000,	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da parti	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	il corso ha avuto di durante le lezioni s formazione da part area di formazione	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg sono stati trattati	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da parti	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg ono stati trattati de dei docenti a fi	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsi anco riportati:	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. sono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antinendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. sono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. sono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di i	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva sulla base degli esiti delivello: - livello base di formazione	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. cono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità ne (Responsabile	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsiono riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag - Steward) di Funzione - Coordii	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di i	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per di corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da parti di ca di formazione di dividica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva sulla base degli esiti delivello: - livello base di formazione di livello apicale di formazione di sulla pubblico di formazione di livello apicale di formazione di sensi de per di pubblico di formazione di vivello apicale di formazione di vivello apicale di formazione di vivello apicale di formazione di sensi di sensi di per d	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. cono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità ne (Responsabile azione (Delegato	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag - Steward) di Funzione - Coordii per la sicurezza)	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di i	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da part area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva sulla base degli esiti delivello: - livello base di formazione	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. cono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità ne (Responsabile azione (Delegato	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag - Steward) di Funzione - Coordii per la sicurezza)	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di i	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per di corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da parti di ca di formazione di dividica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva sulla base degli esiti delivello: - livello base di formazione di livello apicale di formazione di sulla pubblico di formazione di livello apicale di formazione di sensi de per di pubblico di formazione di vivello apicale di formazione di vivello apicale di formazione di vivello apicale di formazione di sensi di sensi di per d	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. cono stati trattati de dei docenti a fi Ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità ne (Responsabile azione (Delegato rvizi di cui al D.M.)	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag - Steward) di Funzione - Coordii per la sicurezza) . 28 luglio 2011	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di i	n
	pubblico ufficiale è pur materia, ai sensi e per materia, ai sensi e per il corso ha avuto di durante le lezioni si formazione da parti area di formazione Giuridica Ordine pubblico Sanitaria Antincendio Psicologico-sociale Tecnico-sportiva sulla base degli esiti delivello: livello base di formazione il viello di formazione di formazione livello apicale di formazione steward abilitati ai se	nito ai sensi del gli effetti dell'art DICHIA urata di gg. cono stati trattati de dei docenti a fi ore DICHARA AL el percorso di for ione (Capo Unità ne (Responsabile azione (Delegato rvizi di cui al D.M.	codice penale e del 76 D.P.R. n. 445/20 RA CHE ,; gli argomenti previsianco riportati: docenti TRESI' CHE mazione, è stato rag - Steward) di Funzione - Coordii per la sicurezza) . 28 luglio 2011 IL DIRETT	le leggi speciali i 000, ti dalle aree di giunto il seguent natore) — TORE DEI CORSI	n

Il presente attestato è disponibile all'indirizzo web osservatorio sport.interno.gov.it in formato elettronico compilabile e stampabile

Normativa

L. 13 dicembre 1989, n. 401

- (1). Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (2).
- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1989, n. 294.
- (2) Titolo così modificato dall'art. 1, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

omissis

6-quater. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ⁽³⁰⁾.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di rispetto assicurare il regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e relazione in alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi Si applicano articoli. disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al *regio decreto 18 giugno* 1931, n. 773 ⁽³¹⁾.

- 1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa. la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (32).
- (30) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
- (31) Comma così modificato dal comma 3 dell'*art. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*.
- (32) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

6-quinquies. Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 2007, aprile n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è

punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater $^{(33)}$.

(33) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 12 novembre 2010, n.

187, come modificato dalla relativa legge di conversione.

omissis

- D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 ⁽¹⁾. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno diffusione dello sport e della partecipazione gratuita minori manifestazioni alle sportive (2) (3).
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2007, n. 32.
- (2) Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 4 aprile 2007, n. 41 (Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (3) Titolo così modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.*

omissis

- **2-ter** *Norme* sul personale addetto agli impianti sportivi.
- Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la del formazione personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti nonchè sportivi, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del di regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione le **Forze** con dell'ordine. Ш decreto è sottoposto al parere delle

- Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato (19).
- 1-*bis*. Ferme restando attribuzioni е compiti pubblica dell'autorità di sicurezza, al personale di cui al essere possono comma affidati, in aggiunta ai compiti attuazione previsti in medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia. relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o operativo l'impiego appartenenti alle Forze di polizia
- 2. Le società sportive incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società (21).
- (19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8* agosto 2007.
- (20) Comma aggiunto dal comma 1 dell'*art. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.* Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
- (21) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 4 aprile 2007, n. 41.*

omissis

Ministero dell'Interno -Decreto 8 Agosto 2007 (coordinato con successive modificazioni ed integrazioni)

Organizzazione e servizio degli "steward" negli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Vista la legge 13 dicembre 401, 1989, n. recante "Interventi nel settore delle aiuoco scommesse е clandestine tutela della е correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" come modificata, da ultimo, decreto-legge 8 febbraio 2007, convertito, con n. 8, modificazioni, legge dalla aprile 2007, 41, ed in n. particolare gli articoli 6-bis, 6ter e 6-quater;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante "Disposizioni urgenti per contrastare fenomeni di violenza in occasione di sportive", competizioni convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88:

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'art. 6-bis, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera b); l'art. 8-bis; gli articoli 19 e 19-bis; nonché gli articoli 19-ter e 19-quater;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), e comma 5, nonchè l'art. 5, commi 2 e 3:

Vista risoluzione la del Consiglio dell'Unione europea 4 dicembre 2006 del concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01),

pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del

Considerato che le norme

29 dicembre 2006;

sopra richiamate:

mezzo

formato;

specificamente

a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a

di

appositamente selezionato e

personale

addetto.

- b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, nè di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;
- c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto dover di dare attuazione all'art. 2-ter citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione е formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonchè le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine:

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Emana il seguente decreto:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle presente disposizioni del decreto i complessi ali impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2. Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso. all'instradamento deali spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati "steward", assicurandone la direzione ed il del controllo da parte responsabile per iΙ mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato "delegato per la sicurezza". ²⁶

2. Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, il. compreso lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.²⁷

2 bis. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di

²⁶ Comma così modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010.

somministrazione e con e altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le societa' organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2-ter.²⁸

2-ter. Le agenzie somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi di al comma 2, devono questore segnalare al nominativo del referente responsabile della personale individuazione del destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Ш referente autorizzato dal questore previa del possesso verifica dei soggettivi requisiti cui all'Allegato A, n. 1.1.3. L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre società appaltatrici autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca l'autorizzazione referente, ovvero, nei casi più

²⁷ Comma così sostituito dall'art. 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010.

²⁸ Comma inserito dall'art. 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010.

gravi, dispone il divieto per le medesime agenzie e società di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 del presente articolo.²⁹

3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato "G.O.S.", nominato sensi dell'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente "Norme di sicurezza per l'esercizio costruzione е di impianti sportivi", come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria ordinanza", i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 3. Selezione e formazione del personale

1. lα società sportiva responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che iΙ personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A del presente sottoponendo decreto, candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali previsti.

²⁹ Comma inserito dall'art. 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2010.

- 2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività steward prefetto della al provincia ove ha sede l'impianto corredato dalla sportivo, documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego neali impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.
- 3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali di cui all'allegato A del presente decreto. I requisiti minimi della formazione dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato В presente del decreto.
- 4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al questore.
- 5. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse

società calcistiche. la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato В al presente decreto. è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L'attestazione è revocata, anche su richiesta del Questore della provincia interessata, quando è accertata la perdita dei requisiti minimi formativi di cui medesimo allegato presente decreto³⁰.

Art. 4. Motivi di decadenza dall'incarico

- L'elenco delle persone formate a norma dell'art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine periodicamente, verificare e comunque prima dell'inizio di calcistica, stagione dei permanenza requisiti richiesti per l'impiego presso gli impianti sportivi.
- 2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:
 - 1) perdita di almeno uno dei requisiti;
 - 2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o società affidataria;

- 3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;
- 4) ogni altro abuso del titolo.
- 3. Nel caso di perdita temporanea dei reauisiti. il il divieto è disposto di corrispondente periodo inabilità.

Art. 5. Disposizioni generali sul servizio degli steward

- 1. Nell'espletamento dei compiti direzione e controllo, delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma di cui all'allegato C al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l'elenco del personale impiegato, avendo di associare cura ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante copertura assicurativa. L'elenco, la documentazione con predetta, trasmesso è questore.
- 2. Il conferimento dei compiti di "coordinatore" e di "responsabile di funzione" è subordinato al preventivo assenso del questore.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2011.

Gli steward. durante svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato del presente decreto, colore giallo fluorescente. ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "steward" ed un numero associato progressivo al nominativo dell'operatore. E' consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i "capo unita", compiti di "coordinatore" di "responsabile di funzione".

Art. 6. Modalità di svolgimento del servizio

1. Le attività degli steward all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:

a) Attività di bonifica

Prima dell'apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo finalizzata a:

- 1) verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;
- 2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio

l'incolumità delle cose o delle persone;

- 3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;
- 4) verificare la perfetta funzionalità deali impianti antincendio. delle uscite sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare materia continuativa l'impianto. al termine delle operazioni di bonifica.

b) Attività di prefiltraggio

prossimità dei varchi di accesso situati il lunao perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

- 1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;
- 2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;
- accertare la conformità 3) dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona che lo possiede. richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità:
- 4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall'art. 11-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007,

- n. 8, convertito. con modificazioni. dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;
- 5) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto finalizzato a:
 - evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;
 - verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;
- 5 bis) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti possono che non essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e messi a disposizione dalla organizzatrice società dela competizione sportiva di cui all'art. 1, d'intesa con - il proprietario dell'impianto, se diverso, in attuazione di apposite linee guida definite dall'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, ai sensi dell'art. 1-octies, del decretolegge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; 31

6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

c) Attività di filtraggio

In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

- 1) controllare il rispetto del "Regolamento d'uso" finalizzato ad evitare l'introduzione sostanze illecite, oggetti О proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector un'aliquota portatili, per spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;
- 1 bis) segnalare all'interessato la facoltà di depositare oggetti che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo, appositi contenitori installati nei pressi dei varchi d'ingresso e disposizione dalla messi a organizzatrice della società competizione sportiva di cui

³¹ Comma inserito dall'art. 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2011.

1. d'intesa il. proprietario dell'impianto, se di diverso, in attuazione apposite linee guida definite dall'Osservatorio manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1 -octies, del decretolegge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88: 32

2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

- 1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;
- 2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;
- 3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

d) Attività di instradamento all'interno dell'impianto sportivo

In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del

³² Comma inserito dall'art. 1, punto 2 del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2011.

biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

e) Altre attività all'interno dell'impianto sportivo

Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano:

- il controllo del rispetto del "Regolamento d'uso" dell'impianto, attraverso:
- 1.1. vigilanza dei luoghi e lungo perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di cui all'art. 8-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996. come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;
- 1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, la verifica inclusa della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche prevenire е rilevare comportamenti illeciti 0 pericolosi la comunque per pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza l'immediata pubblica per segnalazione alle Forze dell'ordine;

- 1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;
- 1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;
- 1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;
- 1.6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;
- 1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;
- 1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati:
- 1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;
- 1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
- 1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal "Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle

limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza".

f) Assistenza alle persone diversamente abili

Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

g) Attività in caso di violazione del regolamento d'uso

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

- 1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;
- 2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso della di altre violazioni normativa vigente del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato trasgressore all'osservanza dell'obbligo del О divieto, l'identità accertano del attraverso trasgressore richiesta di esibizione del titolo d'accesso е di un valido documento d'identità;

- 3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.

h) Documentazione delle attività

L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera q) è documentata su modulistica apposita da predisporre del а cura responsabile o del delegato alla sicurezza е trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attività di competenza.

2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

- 2 -bis . Con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2 -ter e 2 -quater , agli steward possono essere affi dati i sequenti ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia:
 - controllo di cui al a) comma 1, lettera c), n. anche attraverso 1), controlli а campione manuali dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti che accedono all'impianto sportivo, mediante la tecnica del pat-down, quando tale modalità di controllo si rende necessaria al fi ne di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di oggetti, strumenti е materiali illeciti, proibiti, atti offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità;
 - b) attività di prefiltraggio e filtraggio, di cui al comma 1, lettere b) e c), anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento che non comporti l'esposizione a profili di rischio, quando tale modalità di intervento si rende necessaria per evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso scavalcamento dei varchi d'ingresso, ovvero prevenire o interrompere

condotte 0 situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone, fermo l'obbligo restando immediata segnalazione alle forze di polizia cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione³³

- 2 -ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo, i servizi ausiliari di cui al comma 2 -bis possono essere affidati agli steward nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 1 -octies , del decretolegge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88³⁴.
- 2 -quater. I servizi di cui al comma 2 -bis possono essere svolti dagli steward, preventivamente individuati, che hanno acquisito una attestazione specifica dei nell'ambito corsi formazione di cui all'allegato B. previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali е agenti pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi³⁵.
- 3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 7. Disposizioni finali³⁶

- 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
- 2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

³³ Comma inserito dall'art. 1, lettera b, punto 3 del decreto del Ministro dell'Interno 28 luglio 2011.

³⁴ ibidem.

³⁵ ibidem.

³⁶ Le disposizioni transitorie e finali del DM 28 luglio 2011 prevedono: 1. Per la stagione calcistica 2011-2012, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3, possono essere affidati agli steward che hanno superato un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle Società sportive d'intesa con la questura, con le modalità е i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Serie generale - n. 195

ALLEGATO A (Articolo 3)

1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI STEWARD

Gli steward devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

- a) età compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonché per "Responsabile di funzione" e "Coordinatore"
- b) età ricompresa tra i 18 ed i 55 anni per "Capo unità" e "Steward";
- c) buona salute fisica e mentale;
- d) assenza di daltonismo;
- e) assenza di uso e di alcool e stupefacenti;
- f) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
- g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
- h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

1.1.2. Requisiti culturali minimi:

- a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per "delegato per la sicurezza" – "Responsabile di funzione" e "Coordinatore":
- b) diploma di scuola media inferiore per "Capo unità" e "Steward"; la conoscenza di almeno una lingua straniera obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi è considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti soggettivi:

- a) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
- b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
- c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
- d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di cui alla lettera b);

1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:

- a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
- b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

1.2. Capacità professionali.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli *steward* a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli steward devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
- c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
- d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
- e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
- f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
- g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

1.3. Modalità di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

- a) livello di conoscenza generale;
- b) capacità di espressione verbale;
- c) grado di conoscenza della lingua inglese;
- d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
- e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

Serie generale - n. 195

Allegato B (Articolo 3)

LA FORMAZIONE DEGLI STEWARD

1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle società sportive, gli steward devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:

1.1. Area giuridica.

Attiene all'area giuridica l'approfondimento di:

- a) profili giuridici e dei compiti degli steward;
- b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
- c) organizzazione degli steward.

1.2. Area ordine pubblico

Specifica dell'area ordine pubblico è la perfetta conoscenza di:

- a) Autorità di pubblica sicurezza;
- b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
- c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza G.O.S.;
- d) regolamento d'uso dell'impianto;
- e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli steward prestano la loro opera;
- f) Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali.

1.3. Area sicurezza

Nell'area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:

- a) prevenzione degli incendi e l'attività antincendio;
- b) gestione dell'impianto sportivo;
- c) cenni sul pronto intervento sanitario;
- d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.

1.4. Area psicologico-sociale

Tematiche da trattare nell'area psicologico-sociale:

- a) consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale
- b) conoscenza del mondo dei tifosi;
- c) psicologia sociale;
- d) accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
- e) orientamento al servizio e comunicazione;
- f) nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili.

Serie generale - n. 195

1.5. Area tecnica

L'area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:

- a) la conoscenza dell'impianto;
- b) le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE

Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:

livello apicale di formazione

	Ore di formazione per area di intervento							
Operatore	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni	
Delegato per la sicurezza	10	10	8	6	4	6	42	

1º livello di formazione

	Ore di formazione per area di intervento							
Operatore	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni	
Responsabile di funzione	8	6	4	4	2	2	26	
Coordinatore	6	6	3	3	2	2	14	

Livello base di formazione

	Ore di formazione per area di intervento							
Operatore	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	esercitazioni	
Capo unità Steward	4	4	4	4	2	2	22	

^{*} Le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L'aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori

3. METODOLOGIA

La formazione generale può essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

- lezione frontale;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni
 e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche,
 simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei
 partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di
 apprendimento;

I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.

4. CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli *steward*, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:

- ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
- ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata ad una apposita commissione nominata dall'organismo formativo di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

Serie generale - n. 195

ALLEGATO C (Articolo 5)

1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI STEWARD

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli *steward* e il correlato flusso delle informazioni.

Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

- a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;
- b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli steward di cui all'articolo 6;
- c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;
- d. un "capo unità" ogni 20 steward;
- e. un numero di "steward" operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.

Serie generale - n. 195

ALLEGATO D (Articolo 5)

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI STEWARD SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI STEWARD

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa

Colore: Giallo o Arancio ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.

Segni identificativi

Parola unica: STEWARD all'interno di un riquadro – posto al centro del giubbotto lati anteriore e posteriore.

Lettere e riquadro della parola STEWARD e del codice identificativo:

Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato-Pantone: 279c).

Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento luminescente.

Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm

Lettere della parola STEWARD: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza = 7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto

Torace sinistro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca per supporto radio di 10 cm x 15 cm – cucita su cui possono essere applicati i contrassegni di cui all'articolo 6, comma 2.

Torace destro (a fianco del riquadro STEWARD): Tasca in plastica trasparente per documento di riconoscimento $10~{\rm cm} \times 10~{\rm cm}$.

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.


Dotazioni

23-8-2007

Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti e/o elmetti conformi al D.Lgs. 626/94.

Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali

- Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;
- la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e l'ubicazione di eventuali punti sensibili;
- · il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;
- il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;
- le modalità relative alle comunicazioni di servizio.



07A07603

//	servizio	di	stewarding	_	Linee	guida
----	----------	----	------------	---	-------	-------

Determinazioni dell'Osservatorio

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione nr. 28/2014

del 1º agosto 2014

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi, in data 1 agosto 2014, alle ore 11.00, presieduto dal Presidente dott. Alberto **INTINI**, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Roberto **MASSUCCI** – Vice Presidente operativo e la partecipazione di:

Dr. Ruggero CASTELLANO Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport

Dr. Francesco **IANNIELLI** Direzione Centrale Polizia di

Prevenzione

Dr. Santo **PUCCIA** Servizio Polizia Stradale

D.ssa Anna **ESPOSITO** Servizio Polizia Ferroviaria

Dr. Armando **TROMBETTA** Servizio Reparti Speciali

Ten. Col. Simone **PACIONI** Comando Generale Arma dei Carabinieri

Col. t. ST Giancarlo **FRANZESE** Comando Generale della Guardia di Finanza

Arch. Alberto **LUCANTONI** C.O.N.I.

Dr. Giuseppe **CASAMASSIMA** F.I.G.C.

Avv. Marco **SQUICQUERO** F.I.G.C. – Procura Federale

Dr. Giovanni **SPITALERI** F.I.G.C. – Coord. Naz.le Delegati Sicurezza

D.ssa Manuela **BERTONA** Lega Calcio Serie A

Dr. Enrico **FRANCHI** Lega Calcio Serie B

Dr. Guido **AMICO DI MEANE** Lega Italiana Calcio Professionistico

Dr. Biagio **SCIORTINO** Lega Nazionale Dilettanti

Dr. Alfredo **SABEONE** Ferrovie dello Stato

Svolge le funzioni di Segretario il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr.ssa Elisa **COZZA** dell'Ufficio Ordine Pubblico.

visto il D.L. 8 febbraio 2007 n.8, convertito dalla L.

n.41/2007, art.2 ter, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'Interno, dei requisiti, delle modalità di selezione e della formazione del personale incaricato dei servizi di stewarding, nonché delle modalità di collaborazione del predetto personale con

le forze dell'ordine;

<u>letto</u> il D.M. 8 agosto 2007 art.7 con il quale l'Osservatorio

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stato demandato, dopo una prima fase di applicazione, a formulare osservazioni e proposte per l'eventuale

revisione delle disposizioni del decreto stesso;

tenuto conto della opportunità di provvedere alle suddette

osservazioni e proposte, con particolare riferimento al miglioramento della qualità nella formazione degli

stewards;

<u>letta</u> la Determinazione n.29/2012, con la quale sono state

approvate le Linee Guida sui servizi di stewarding;

preso atto del pacchetto di nuove misure per la sicurezza e la

partecipazione alle manifestazioni sportive elaborate dalla Task Force - con particolare riferimento alla "Task 3" attinente le procedure per l'ottimizzazione del servizio di stewarding - e della direttiva del Ministro dell'Interno nr. 555/OP/0001309/2014/CNIMS concernente le disposizioni per la stagione calcistica

2014/2015;

<u>ritenuto</u> necessario adottare delle Linee Guida che

rappresentino i principi ispiratori della formazione e dell'impiego degli stewards per il prossimo campionato, nonché la base per la revisione

dell'intero sistema:

DECRETA

L'approvazione delle allegate Linee Guida per il miglioramento della formazione degli steward, facenti parte integrante della presente determinazione.

Le Leghe di serie A, B, e Pro vorranno provvedere a dare la massima diffusione tra le società sportive in ordine a quanto indicato nel citato documento allegato.

Le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, ciascuna per i profili di propria competenza, cureranno l'attuazione del presente documento e relativo allegato.

Roma, 1° agosto 2014

II Segretario (Cozza)

II Presidente (Intini)

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione nr. 22/2014

del 23 maggio 2014

Omissis

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1 - Strutture formative in materia di stewarding

A seguito del monitoraggio disposto in sede di Task Force sulle attività delle strutture formative in materia di *stewarding* qualificate dall'Osservatorio, l'attività di **33** strutture è **sospesa** e potrà essere riattivata – previa richiesta all'Osservatorio – a fronte di concreta necessità di effettuare formazione.

L'attività di **21** strutture è **revocata** e potrà essere riattivata solo con la presentazione di nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dalle linee guida allegate alla Determinazione nr. 15/2011 del 13 aprile 2011.

Alle suddette società sarà comunicata singolarmente la decisione e la relativa motivazione.

L'elenco delle società sospese, revocate, allegato alla presente determinazione, e delle attive, sarà pubblicato sul sito dell'Osservatorio.

2 - Nuova istruttoria per assegnazione degli indici di rischio

Le valutazioni formulate dall'Osservatorio per l'attribuzione dei livelli di rischio delle manifestazioni sportive nazionali, comprese quelle diverse dagli eventi calcistici, tengono conto:

 della qualità degli impianti sportivi, anche sulla base delle relazioni tecniche redatte dalla specifica commissione dell'Osservatorio ed alle misure richieste dalla Task Force;

- 2. **dell'aspetto gestionale delle società sportive**, con particolare riferimento a:
 - accuratezza nella pianificazione della sicurezza dell'evento;
 - strutturazione del rapporto con i tifosi attraverso lo S.L.O.;
 - correttezza delle informazioni;
 - impiego e professionalità degli steward;
 - valutazione della ticketing policy delle società sportive;
 - coinvolgimento delle società sportive nel favorire le iniziative di fidelizzazione;
- 3. **analisi delle tifoserie**: in ordine al livello di rischio della tifoseria assumono rilievo:
 - precedenti storici in casa ed in trasferta, riferiti sia alla stagione in corso che a quelle precedenti;
 - comportamento in generale dei tifosi (rispetto delle regole, criticità lungo le vie di trasporto, ecc.);
 - conflittualità tra le due tifoserie;
 - mobilitazione di un numero di tifosi maggiore rispetto alla capacità del settore loro riservato;

4. gara

- il valore sportivo del risultato;
- l'orario di svolgimento della gara (diurno o serale);
- la concomitanza con altri eventi (sportivi e non);

La valutazione della sussistenza di uno o più "parametri di rischio concreti ed attuali" può comportare l'attribuzione dei seguenti indici:

- a) rischio 1

 è il rischio comune a tutti gli eventi sportivi che si caratterizzano per una consistente aggregazione di persone in contrapposizione sportiva. Non comporta formalità documentali e richiede l'adozione delle normali misure organizzative e di sicurezza;
- è adottato previa verbalizzazione e comporta la sensibilizzazione delle misure organizzative previste con specifiche circolari dell'Ufficio Ordine Pubblico per le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza;
- c) **rischio 3**è adottato previa verbalizzazione ed impone l'esigenza di rafforzare le misure organizzative e di sicurezza, prevedendo anche specifiche riunioni che potranno tenersi a cura dell'Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e delle Leghe competenti con le rispettive diramazioni territoriali,

anche congiuntamente. Il rischio 3 può comportare l'adozione di misure organizzative quali:

- l'implementazione del servizio di stewarding;
- l'adozione di adeguate iniziative di coinvolgimento ed informazione ai tifosi attraverso i media;
- l'applicazione di "pacchetti organizzativi" per le gare organizzate dalla Lega Dilettanti;
- impiego delle forze di polizia per le attività di prefiltraggio e filtraggio;
- impiego degli steward in trasferta;

d) rischio 4

riveste carattere di "eccezionalità" ed è adottato con specifica determinazione. Comporta, senza automatismi, l'esigenza di assumere varie iniziative idonee a diminuire il livello di rischio della gara, tra le quali anche:

- la sospensione di una o tutte delle iniziative di facilitazione previste dalla Task Force;
- il rinvio al CASMS per l'analisi dell'incontro per l'eventuale applicazione di provvedimenti di rigore;
- la chiusura anticipata degli accessi, fino a due ore antecedenti l'inizio della gara, per uno o più settori ritenuti a maggiore rischio.

omissis

Elenco delle società revocate per determinazione

SOCIETÀ	CITTÀ - PROVINCIA
DON TONINO BELLO	Andria - Bari
ENAIP PUGLIA	Bari
BARLETTA CALCIO	Barletta - Bari
SOCIETA' GENERALI SERVIZI	CAGLIARI
PMI SRL	Сомо
REAL STRATEGY AGENCY	MIRABELLO - FERRARA
AFORISMA	LECCE
LUCCHESE CALCIO	LUCCA
INSIGNA SECURITY	MILANO
MULTICENTER SCHOOL	Napoli
NEW SPORTS & EVENTS	Napoli
AGENZ. INDUSTRIE DIFESA	NOCETO - PARMA
PERUGIA CALCIO	PERUGIA
PESCARA C ALCIO	PESCARA
IL CENTRO CSC	Salerno
CONSORZIO CONFORM	Salerno
CONSORZIO CHIRONE	BARONISSI - SALERNO
CSPS	NOCERA INFERIORE - SALERNO
MEDIASERV	BATTIPAGLIA - SALERNO
SALERNO CALCIO	SALERNO
TECNOFORM	Nocera Superiore - Salerno

Elenco delle società sospese per determinazione

SOCIETÀ	CITTÀ - PROVINCIA
POLIARTE	ANCONA
AREZZO CALCIO	Arezzo
ENTE DIDATTICO	AVELLINO
ISCOM	BOLOGNA
CONAST	Brescia
ECIPA	Brindisi
PROMIMPRESA	S. CATALDO - CALTANISSETTA
ARCUS SOC. COOP.	Catania
ISTITUTO CAPPELLARI	FERRARA
IRECOOP TOSCANA	FIRENZE
IMPRESA SICURA	Cesenatico - Forlì Cesena
RISORSA CITTADINO	FORLÌ
TRUST SERVICE	FROSINONE
A.T. FORMA	GENOVA
COLLINE METALLIFERE	Massa Marittima - Grosseto
IPERMEDIA	LECCE
SCUOLA ASPIRANTI POLIZIA	CURTATONE - MANTOVA
SUSSIDIARIA	CURTATONE - IVIANTOVA
ENAIP LOMBARDIA	MILANO
RANSTAD RH SOLUTIONS	Milano
GLOBAL CENTER ITALIA	Pomigliano - Napoli
MICHELANGELO	SOMMA VESUVIANA - NAPOLI
UNIVERSITA' POPOLARE	Napoli
A. S. O.	Massanzago - Padova
ENAIP VENETO	PADOVA
APT ANTINCENDIO	Pavia
CESCOT ABRUZZO	PESCARA
VENERABILE ARC. MISERICORDIA	PISA
BLAISE PASCAL	Rimini
A-FORONLUS	SALERNO
CONFCOMMERCIO SA	SALERNO
TECNOSCUOLA	SALERNO
SAITER	Siena
UMANA FORMA	VENEZIA

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione nr. 15/2011

del 13 aprile 2011

Omissis

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Le società che intendono essere abilitate ad esercitare corsi di formazione per il personale da destinare all'attività di "stewarding", devono formulare una esplicita richiesta all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Le istanze devono essere conforme ai modelli pubblicati sul sito web <u>www.osservatoriosport.interno.it</u> e corredate da idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti indicati nelle "line guida" allegate alla presente determinazione.

La documentazione è sottoposta al vaglio dello specifico "gruppo di lavoro" ³⁷ che, dopo aver svolto tutti gli approfondimenti ritenuti necessari e gli accertamenti di rito tramite le Autorità provinciali di P.S., provvederà a qualificare la struttura formativa richiedente.

L'esito di tale procedimento verrà comunicato alla Prefettura e alla Questure interessate - anche ai fini delle attività di verifica e controllo.

_

³⁷ Di cui fanno parte: Ufficio Ordine Pubblico (Centro Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) - F.I.G.C. (Ufficio del Coordinatore Nazionale Delegati alla Sicurezza) - Lega di Serie A - Lega di serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - eventuali consulenti, per la risoluzione di specifici aspetti.

L'attestazione della qualificazione sarà rilasciata al termine della fase istruttoria e pubblicata con apposita determinazione.

Al fine di verificare l'effettiva operatività della struttura formativa e la qualità dei corsi svolti, tutte le società di formazione accreditate, al termine di ciascun anno solare, invieranno all'Osservatorio una relazione sintetica circa il numero di cicli formativi effettuati - distinti per tipo di profilo - il numero degli aspiranti avviati ai corsi e di quelli ammessi ai relativi esami, il numero degli steward abilitati.

Le istanze delle società di formazione esaminate dalla data odierna saranno valutate in relazione ai requisiti contenuti nelle allegate linee guida.

Per le società già qualificate l'Osservatorio provvederà a richiedere la documentazione relativa i punti 3-5-6 delle citate linee guida ed a provvedere alla relativa valutazione.

La presente determinazione, di immediata attuazione, è assunta all'unanimità.

Roma, 13 aprile 2011

Il Presidente dell'Osservatorio Pietro Ieva

Il SegretarioV. Questore Agg. della P. di S.Elisa Beatrice Cozza

Linee guida per la qualificazione delle strutture formative

Le richieste di accreditamento delle società di formazione devono rispettare le seguenti caratteristiche, da intendersi come criteri minimi, per la positiva valutazione da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive:

Requisiti minimi per le società

- Sede legale;
- atto di costituzione societario dal quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile – l'attività di formazione quale scopo sociale;
- progetto formativo comprendente:
 - 1. direttore dei corsi per ciascuna sede del corso;
 - 2. caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche;
 - 3. programma previsto e materiale didattico da utilizzare per la formazione³⁸;
 - 4. elenco del corpo docenti con i relativi *curricula* ed indicazione dell'area proposta;
 - 5. metodi di verifica di apprendimento;
 - modalità e contenuti delle esercitazioni (secondo quanto previsto dalla determinazione n.º6/2009 del 3 febbraio 2009)
- tenuta di un registro di formazione³⁹;

-

³⁸ Elenco, suddiviso per aree e comprensivo dei testi che si intendono utilizzare (con indicazioni riguardanti il titolo, l'autore e l'editore). Le eventuali dispense, redatte dai docenti, potranno essere valutate positivamente in relazione alla comprovata esperienza nel settore, "attualizzata" dalle attività professionali svolte, così come indicate nel curriculum.

³⁹ Composto da schede individuali che attestino il percorso formativo effettuato, ovvero da registri ad aula il cui numero identificativo deve essere riportato nel curriculum formativo del partecipante al corso. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni ed esibito a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di P.S. preposti alla verifica delle attività svolte.

 dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto sportivo, dove si svolgono competizioni professionistiche, per l'attività didattica ed esercitativa.

Caratteristiche dei docenti

I docenti per le attività di formazione devono rispondere ad uno dei seguenti requisiti:

Direttore dei corsi:

- specifica e comprovata esperienza nel settore della formazione;
- delegato alla sicurezza, con almeno 3 anni di esperienza presso impianti sportivi con capienza superiore a 4.000 spettatori.

Area Giuridica

- Laurea in Giurisprudenza, corredata da comprovata esperienza nel settore della sicurezza nelle manifestazioni sportive;
- iscrizione all'albo degli avvocati;
- funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella gestione della sicurezza nelle manifestazioni sportive - espressa con parere scritto del Questore/Comandante Provinciale.

Area Ordine Pubblico

 Funzionario di Polizia/ufficiale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ovvero appartenenti al ruolo degli ispettori delle predette Forze di Polizia, in servizio, con comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni sportive⁴⁰ - espressa con parere scritto del Questore/Comandante Provinciale;

_

⁴⁰ A titolo esemplificativo: Dirigente / funzionario addetto all' Ufficio di Gabinetto della Questura – Responsabile /Vice responsabile del GOS – Funzionario/Ufficiale/Ispettore normalmente impiegato in occasione di incontri di calcio professionistici.

 funzionario o appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che ha frequentato lo specifico corso presso il centro di formazione per la tutela dell'Ordine Pubblico di Nettuno.

Lingua inglese

- Laurea in lingua straniera;
- laurea per interpreti e traduttori ovvero titolo di studio equivalente;
- comprovata esperienza nell'insegnamento della lingua inglese.

Area Sicurezza Antincendio

- Appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco;
- tecnico iscritto all'albo Legge 818/84 del Ministero dell'interno.

Area Sicurezza Sanitaria

- Laurea in medicina e chirurgia;
- laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente del vecchio ordinamento.

Area Psicologico-Sociale

- Iscrizione all'albo degli psicologi;
- laurea in Psicologia Sociologia Pedagogia Scienze della Formazione ,con comprovata esperienza nella mediazione di conflitti ovvero di gestione delle folle.

Area Tecnico-Sportiva

- Delegato o vice delegato alla sicurezza che ha completato il previsto percorso formativo⁴¹;
- Consulente tecnico provinciale o regionale C.O.N.I. l'impiantistica sportiva, con esperienza specifica nel settore calcio;

Con la giornata seminariale organizzata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive - CONI - FIGC

 Esperto nella gestione della sicurezza presso un impianto sportivo, utilizzato da società di calcio professionistiche, previo parere espresso dal responsabile del GOS.

I docenti, per le attività di "esercitazione", possono avvalersi di collaboratori che dovranno essere **comunque accreditati** presso questo Osservatorio per la specifica attività e rispondere ai seguenti requisiti:

Area Ordine Pubblico

- Appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio, con comprovata esperienza nella sicurezza delle manifestazioni sportive espressa con parere scritto del Questore/Comandante Provinciale;
- appartenente alla Polizia di Stato che ha frequentato lo specifico corso presso il centro di formazione per la tutela dell'Ordine Pubblico di Nettuno.

Area Sicurezza Antincendio

- Appartenete al corpo dei Vigili del Fuoco;
- tecnico iscritto all'albo Legge 818/84 del Ministero dell'interno;
- esperto di gestione dell'impianto sportivo di riferimento;
- responsabile del servizio prevenzione e protezione della società sportiva che ha stilato il *Documento Unico di Valutazione dei* Rischi dell'impianto.

Area Tecnico-Sportiva

 Responsabile di funzione con esperienza di almeno due anni nella specifica attività.

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione nr. 6/2009

del 3 febbraio 2009

Omissis

2. ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITAZIONE

- 1. in sede di G.O.S., sono individuate le gare del corrente campionato durante le quali dovranno tenersi le esercitazioni;
- 2. l'esercitazione è pianificata, in base alle indicazioni di cui alla presente determinazione, dalle società sportive di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007, le quali possono avvalersi delle strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, qualificate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ex art. 3, c. 4, dello stesso Decreto ministeriale;
- 3. la pianificazione dell'attività esercitativa è approvata in sede di G.O.S.;

3. PRINCIPALI FINALITA' DELL'ESERCITAZIONE

- 1. verificare la funzionalità della catena di comando e delle modalità di comunicazione di servizio;
- 2. accertare il corretto allestimento e funzionamento del piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza – da intendersi sia sotto i profili di safety che sotto quelli di security - dell'impianto sportivo

relativamente alle procedure di: accesso/uscita da esso da parte del pubblico; uso dei percorsi e dei varchi di afflusso/deflusso; controllo degli spettatori e del rispetto del regolamento d'uso, evacuazione in emergenza ed alla corretta disponibilità degli spazi di calma o altro.

- 3. verificare le capacità ed i tempi di reazione nell'attivare le procedure di primo intervento ed emergenza previste nel piano finalizzato alle condizioni di sicurezza (antincendio, sanitaria, ecc.);
- 4. illustrazione dei punti fondamentali del piano di sicurezza dell'impianto sportivo;
- 5. perfetta conoscenza del lay-out dell'impianto e di tutti i presidi presenti;

4. SCENARI E OBIETTIVI DELL'ESERCITAZIONE

- 1. **Attività di bonifica** (Cfr. art. 7, lett. *a*, del D.M. 08.08.07);
- 2. **Attività di prefiltraggio** (Cfr. art. 7, lett. *b*, del D.M. 08.08.07);
- 3. Attività di filtraggio (Cfr.art. 7, lett. c, del D.M. 08.08.07);
- 4. Attività all'interno dell'impianto sportivo (Cfr. art. 7, lett. d ed e, del D.M. 08.08.07);
- 5. Attività in caso di violazione del regolamento d'uso (Cfr. art. 7, lett. *f*, del D.M. 08.08.07);
- 6. illustrazione ed attuazione degli elementi degli elementi fondamentali contenuti nel Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, nonché del piano di emergenza dell'impianto sportivo;

5. SVOLGIMENTO DELL'ESERCITAZIONE

- 1. la durata di ogni singola esercitazione equivale ai tempi di presa in consegna dell'impianto da parte della società sportiva organizzatrice fino al momento in cui sia gli spettatori che le componenti sportive avranno lasciato lo stadio;
- 2. gli interventi degli steward per i singoli scenari dell'esercitazione sono coordinati dal Delegato alla Sicurezza, in base alle indicazioni fornite, per ciascuno degli aspetti di competenza, dal Funzionario di P.S. nominato dal Questore Responsabile del Gruppo Operativo Sicurezza G.O.S., dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato e dal Delegato alla Sicurezza della Società Sportiva;
- 3. tutte le attività ordinarie ed esercitative degli steward avvengono sotto la diretta vigilanza degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi e sono documentate, secondo le modalità di cui all'art. 6 lettera H del D.M. 8 agosto 2007, su apposita modulistica recante la scritta, in filigrana, "ESERCITAZIONE":
- 4. nei 3 giorni successivi l'esercitazione, il Funzionario responsabile del G.O.S. convoca un apposito de-briefing, al termine del quale attesta il regolare svolgimento dell'attività;
- 5. sulla base di tale attestazione e degli elenchi nominativi degli steward impiegati, le società sportive di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007, ovvero le strutture formative di cui si sono avvalse rilasciando apposita certificazione;
- 6. ciascuna Questura interessata, al termine dei periodi formativi previsti dall'allegato B punto 2 del D.M. 8 agosto 2007, darà comunica all'Osservatorio l'avvenuta attività esercitativa. Analogamente, il Responsabile della sicurezza della società sportiva organizzatrice dell'esercitazione ne da comunicazione all'ufficio del Delegato Nazionale alla Sicurezza;

6. PREGRESSE ATTIVITA' ESERCITATIVE

Sono fatte salve comunque tutte le esercitazioni già svolte alla data della presente secondo i termini e le indicazioni previste dalla determinazione n. 04/08 (per un massimo del 50%), svoltesi nello stadio in assenza di spettatori e riferite, rispettivamente, alle aree tematiche: Ordine Pubblico, Sicurezza Antincendio, Sicurezza Sanitaria e Tecnico-Sportiva. A discrezione della società sportiva, sarà inoltre consentito il completamento del ciclo formativo delle esercitazioni già avviate nelle modalità di cui alla determinazione n. 04/08, comunque per un totale del 50% del monte previsto.

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Determinazione nr. 4/2008

del 17 gennaio 2008

Omissis

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa di settore e gli indirizzi che saranno eventualmente forniti dai competenti uffici ministeriali, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, le società sportive interessate e le strutture qualificate per la formazione dall'Osservatorio, sono invitate a tenere conto delle seguenti indicazioni condivise all'unanimità dai componenti dell'Organismo collegiale:

1) Formazione di nuovi candidati

Il 1° marzo 2008 si concluderà la tempistica fissata dal cronoprogramma adottato dall'Osservatorio con la Determinazione n.37 del 13 settembre 2007 rimanendo, chiaramente, in vigore le procedure per il reclutamento e la formazione degli aspiranti steward fissate dal DM. Le società sportive, pertanto, direttamente, ovvero avvalendosi in via esclusiva delle strutture di formazione qualificate dall'Osservatorio, il cui elenco è disponibile sul sito www.osservatoriosport.interno.it, potranno integrare, in qualsiasi momento, il numero di operatori da impiegare, seguendo le procedure

previste dall'art.3 del DM⁴². Tali adempimenti terranno conto della successione stabilita dalla norma, senza specifiche calendarizzazioni. Sarà in ogni caso consentita la ripetizione del corso in caso di mancato superamento dello stesso.

Il personale avviato ai corsi di formazione, per il quale siano stati già accertati i requisiti di cui all'allegato A del DM, potrà essere impiegato negli stadi, in affiancamento agli steward, senza indossarne le casacche identificative e con un *pass* contenente la dicitura "aspirante steward". Detti operatori non potranno essere considerati "steward" e, pertanto, non incideranno sul numero degli addetti da impiegare in base alla proporzione stabilita dalla norma⁴³. Tale attività, non potrà, comunque, essere computata nel periodo di formazione di cui all'allegato B del DM.

_

⁴² **Art. 3.** (Selezione e formazione del personale) 1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all'articolo 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato A al presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari e test attitudinali ivi previsti. 2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intende avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di steward al Prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato A, paragrafo 1.1.3.. Il Prefetto dispone, il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva. 3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all'articolo 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali di cui all'allegato A al presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato B al presente decreto. 4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso, è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al Questore. 5. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato B al presente decreto, è attestata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

⁴³ almeno 1 steward ogni 250 spettatori in relazione alla capienza dell'impianto.

2) Attività formativa

Le attività formative sulle materie di cui all'allegato B del DM, sono svolte dai docenti indicati dalla struttura formativa nella richiesta di qualificazione inoltrata all'Osservatorio.

In caso di impedimento del docente titolare, la eventuale sostituzione dovrà essere preceduta da una richiesta, da inoltrare all'Osservatorio con le medesime procedure seguite per la qualificazione⁴⁴, corredata dal curriculum vitae dell'aspirante docente, pena la mancata validazione delle ore di lezione effettuate. Trascorsi 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, in difetto di specifiche comunicazioni di diniego, si intende perfezionata la procedura del "silenzio assenso" e quindi il docente potrà svolgere l'attività didattica.

Le eventuali retribuzioni dei docenti saranno stabilite previi accordi tra le parti e nel rispetto della normativa di settore.

Ai fini dell'impiego negli stadi, deve ritenersi utilmente formato l'operatore che abbia superato la cd. "fase teorica".

Le esercitazioni saranno svolte nei 6 (sei) mesi successivi (effettivi di campionato) per un totale del 50% del monte ore previsto nella casella "aggiornamento ed esercitazioni" dell'allegato B del DM da tenersi, anche presso lo stadio, in assenza di spettatori 45 al fine di:

- testare la funzionalità della catena di comando e delle modalità di comunicazione di servizio;
- verificare le capacità ed i tempi di reazione nell'attivare le procedure di emergenza;
- accertare il corretto allestimento e funzionamento dell'impianto sportivo relativamente all'afflusso/deflusso del pubblico, ai

Le procedure sono indicate sul sito dell'Osservatorio all'indirizzo www.osservatoriosport.interno.it

⁴⁵ n ogni caso le esercitazioni saranno riferite, rispettivamente, alle aree tematiche: Ordine pubblico, Sicurezza antincendio, Sicurezza sanitaria e Tecnico sportiva.

percorsi ed ai varchi di evacuazione in emergenza ed alla corretta disponibilità degli spazi di calma.

Gli aggiornamenti, per il restante monte ore, saranno svolti in fasi successive.

Sia per le lezioni teoriche che per le esercitazioni, le unità didattiche sono fissate nel massimo a 25 operatori. Per particolari sopravvenute esigenze di natura organizzativa le attività potranno svolgersi ad "aule riunite" per un massimo di due unità didattiche contemporaneamente.

3) Dotazioni degli steward

Ciascuno steward dovrà essere munito, a cura dell'ente formatore, di materiale didattico per la formazione e l'aggiornamento, nonché delle dotazioni di cui all'allegato B del DM.

I giubbotti identificativi non potranno essere di colore diverso da quelli stabiliti (giallo o arancio) ma potranno recare scritte o loghi di sponsorizzazione, che non pregiudichino la loro immediata riconoscibilità.

Sul giubbotto sarà indicato un numero progressivo che identifichi l'operatore, mentre la mansione potrà essere indicata come segue: F – responsabile di Funzione, C – Coordinatore di settore, U – Capo unità. Per gli steward sarà indicato semplicemente il numero progressivo⁴⁶.

4) Possesso dei requisiti

Al fine di salvaguardare le esperienze acquisite, negli anni, dai "Delegati alla sicurezza" delle società sportive già in carica in data antecedente l'emanazione del DM, il limite di 55 anni di età dei citati

⁴⁶ Ad esempio:

F – responsabile di funzione (F0001)

S – coordinatore di settore

U - capo unità

Numero progressivo per gli steward

delegati potrà essere superato sino alla cessazione del rapporto tra le parti.

Rimane fermo tale limite per tutte le altre funzioni e per gli assunti in data successiva alla emanazione del DM.

Lo steward che compie 55 anni, potrà svolgere la propria attività sino al termine della stagione sportiva nell'ambito della quale ha raggiunto il limite di età.

Ove, per motivi organizzativi contingenti, non fosse possibile ottenere, nei tempi richiesti, la certificazione medico sanitaria di cui all'allegato A del DM, gli operatori potranno proseguire il processo di formazione previa presentazione di una certificazione del medico di base, da integrare successivamente con la documentazione richiesta.

Con successiva determinazione l'Osservatorio indicherà le modalità per il completamento della documentazione sanitaria, sentito il parere di una specifica commissione.

Il perfezionamento della documentazione sanitaria dovrà essere completato entro il 90° giorno successivo all'emanazione della determinazione in materia, secondo il protocollo stabilito dalla commissione sopra citata.

5) Impiego

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del DM, gli operatori che abbiano utilmente superato il corso di formazione, potranno essere impiegati, sotto la direzione del delegato alla sicurezza della società sportiva, anche con le formule contrattuali indicate nello specifico documento presentato all'Osservatorio dalle Organizzazioni sportive, sulla base di una consulenza giuslavoristica, disponibile all'URL:

http://www.osservatoriosport.interno.it/allegati/varie/documento_organizzazioni_sportive.pdf

In caso di maggiori esigenze legate a gare particolarmente importanti e/o a rischio, ovvero di sopravvenute indisponibilità, potranno essere impiegati steward "ad integrazione" provenienti da altre città/province. In tale evenienza, l'elenco nominativo degli operatori da impiegare "ad integrazione" sarà comunicato alla società sportiva interessata ed al Questore, corredato dell'attestazione ricevuta al superamento del corso di formazione nella provincia di provenienza.

Gli steward "di rinforzo" dovranno, comunque, partecipare ad un briefing specifico per l'ambientamento nel nuovo stadio da tenersi, a cura del delegato alla sicurezza interessato, almeno 1 ora prima dell'inizio dei servizi.

In ogni caso il contingente di rinforzo non potrà superare il 50% del numero degli steward previsti per lo specifico impianto, in base alla proporzione di almeno 1/250 della capienza.

Ove si ritenga di formare un contingente di steward operante in maniera "non occasionale" in più stadi, la formazione tecnico - sportiva e le esercitazioni dovranno essere ripetute, nel numero di ore previste⁴⁷, per ciascuno degli stadi interessati.

6) Altre funzioni operanti all'interno dello stadio

Nel ribadire che la qualifica di steward e le collegate prerogative si acquisiscono solo al superamento delle procedure di formazione previste dal DM, sarà possibile integrare il servizio di "stewarding" con altre figure, anche di volontariato, da impiegare in funzioni non attribuibili in maniera esclusiva agli steward.

⁴⁷ Allegato B del Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, casella "aggiornamento ed esercitazioni"

Tali operatori dovranno essere dotati di specifico accredito, nonché di vestiario di colore diverso da quello dello steward e le loro generalità dovranno essere comunicate, almeno tre giorni prima, al dirigente del G.O.S. per i profili di competenza.

7) Controlli e verifiche

La verifica del rispetto di quanto stabilito nella presente determinazione, nonché delle procedure previste dalla normativa di settore, è affidata al Gruppo Operativo Sicurezza anche per le segnalazioni di competenza del Questore, da inviare al Prefetto, per i provvedimenti di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 4 del DM.

La presente determinazione è assunta all'unanimità dei componenti dell'Osservatorio, che si riservano una revisione periodica di quanto in essa indicato, sulla base di nuove ed eventuali informazioni acquisite.

Roma, 17 gennaio 2008

II Presidente dell'Osservatorio Dirigente Superiore della P. di S. (FERLIZZI)

Il SegretarioV. Questore Agg. della P. di S. (MASSUCCI)

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. Alcool, violenza ed aggressività

in: Bollettino per le farmacodipendenze e

l'alcolismo, XXI (1) 1998.

Antonelli F. Le trasformazioni del tifo calcistico in

Italia: linee interpretative e primi risultati di un'indagine in corso, in "Partecipazione

e conflitto", n. 1, pp. 131-153, 2010.

Balestri C. , Viganò G. Il fenomeno ultras: sviluppi recenti di un

mondo ribelle, in "Quaderni di sociologia",

34, pp. 1-9, 2004.

Dal Lago A. Descrizione di una battaglia. I rituali del

calcio, Bologna, Il Mulino, 1990.

Dal Lago A., Moscati R. Regalateci un sogno, Milano, Bompiani,

1992.

Francesio G. Tifare contro, Milano, Sperling & Kupfer,

2008.

Masiello S. *Ultrà. L'odio metropolitano*, in "Quaderni di

sociologia", 52, pp. 159-180, 2010.

Massucci, R. Legislazione per la sicurezza delle

manifestazioni sportive, Roma, 2007.

Massucci, R. Steward. Chi è e come diventarlo, Arcadia

Scrl, Roma, 2008.

Massucci, R. Gallo, N. La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e

risvolti sociali, Franco Angeli editore,

Milano, 2011

Roversi A. (a cura di), Calcio e violenza in Europa. Inghilterra,

Germania, Italia, Olanda, Belgio e

Danimarca, Bologna, Il Mulino, 1990.

Santoianni F., Il controllo della folla, in Newton n. 4, aprile

1999.

Strano M., Manuale di Criminologia Clinica, See

Edizioni, Firenze 2003.

Tagliente, F. Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni

Sportive – Rapporto 2004, Laurus Robuffo

editore, Roma, 2004.

Tagliente, F. Massucci, R. II modello italiano per la prevenzione e il

contrasto della violenza negli stadi, Roma,

2006.

Violenza negli stadi – Nuove misure organizzative, supplemento al numero 6/2005 di Polizia Moderna.

Riferimenti normativi

Tagliente, F. Massucci, R.

Consiglio d'Europa	European convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches, Strasburgo 19 agosto 1985.
DL n. 366 del 2001	(convertito in legge n. 377 del 19 ottobre 2001). Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
DL n. 28 del 2003	(convertito in legge n. 88 del 24 aprile 2009). Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
DL n. 162 del 2005	(convertito in legge n. 210 del 17 ottobre 2005). Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
DL n. 8 del 2007	(convertito in legge n. 41 del 4 aprile 2007). Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.
DL n. 187 del 2010	(convertito in legge n. 217 del 17 dicembre 2010). <i>Misure urgenti in materia di sicurezza</i> .
DM 18 marzo 1996	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
DDMM 6 giugno 2005	Ticketing, Video-Sorveglianza, Sicurezza strutturale impianti.
DM 1° dicembre 2005	Istituzione e compiti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
DM 8 agosto 2007	Organizzazione e servizio degli steward.

DM 15 agosto 2009	Modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi alla emissione, vendita e cessione di titoli di accesso agli stadi ed alla corresponsione di facilitazioni.
DM 28 luglio 2011	Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli "Steward" negli impianti sportivi».
L. n. 401 del 13.12.1989	Interventi nel settore del giuoco delle scoi nello svolgimento delle manifestazioni spo
L. n. 205 del 25.06.1993	(legge Mancino), Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Riferimenti internazionali

UEFA Stadium Infrastructure Regulations - 2010

Crowd Management Measures – FA Good Practice Guide for Footnall Clubs, Football Association, 2010

FIFA Stadium Safety and Security Regulations – 2008

Guide to Safety at Sports Grounds – fifth edition, DCMS Department for culture, media and sport, 2008

UEFA Safety and Security Regulations – 2006

Level 4 NVQ in Spectator Safety Management – Standard and assessment requirements, City & Guilds, 2006

Stewarding and Safety Management in England